

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

665^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione Pag. 31031

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 31031

Presentazione di relazione 31031

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 » (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 31032

MESSERI, *relatore* 31032

« Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti

e dei coloni e mezzadri » (2208, 2007 e 2057) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 2208, n. 2007 e 2057) (Approvazione nel testo coordinato):

CARELLI Pag. 31033

VARALDO, *f.f. relatore* 31033, 31034

« Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (1884) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (36), *d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931,

n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica (Seguito della discussione):

D'ALBORA	Pag. 31044
MINIO	31061
RODA	31047
SPEZZANO	31056

INTERROGAZIONI:

Annunzio	Pag. 31069
--------------------	------------

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:

PRESIDENTE	31032
MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	31031

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 13 dicembre.

G E N C O , *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Dardanelli e Menghi:

« Costituzione del parco nazionale di Valdieri-Entraque » (2378).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Ordinamento della professione di giornalista » (2374);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme sulla carriera dei provveditori agli studi » (2369), di iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), il senatore Zane ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450: " Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo ", e successive modificazioni ed integrazioni » (2300), di iniziativa dei deputati Repossi ed altri e Venegoni ed altri.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Inversione dell'ordine del giorno

M A R T I N O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo al Senato di consentire l'inversione dell'ordine del giorno, onde poter discutere prima il disegno di

legge iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 » (n. 1894).

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta si intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 » (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M E S S E R I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

M A R T I N O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1° luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione, nel testo coordinato, del disegno di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (2208, 2007 e 2057) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge numero 2208, n. 2007 e n. 2057)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione finale del disegno di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri ».

Ricordo che nella seduta di venerdì scorso sono stati votati tutti gli articoli e sono state fatte le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. La votazione finale è stata rinviata ad una seduta successiva per consentire alla Commissione di provvedere al coordinamento.

Invito pertanto la Commissione a comunicare ed illustrare le modifiche proposte.

V A R A L D O , *f.f. relatore*. La Commissione del coordinamento si è riunita stamane ed ha formulato alcune modifiche di carattere formale ed alcune proposte di coordinamento.

All'articolo 3 era stato approvato un emendamento proposto dal senatore Carelli che trascurava una dizione la quale figurava, invece, nel primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, in cui si diceva « fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

Ora, questo disposto stabilisce che i mezzadri e i coloni parziali concessionari di fondo con fabbisogno umano complessivo di mano d'opera inferiore a un determinato numero di giornate lavorative, sono già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia. Si ritiene, pertanto, che debba essere mantenuta questa norma anche nel testo definitivo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Sono d'accordo perfettamente con quanto proposto dal senatore Varaldo; per la verità, l'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è aperto ad una più estesa agevolazione; l'aggiunta proposta al mio emendamento, accettato dall'Assemblea, non può non rappresentare un completamento del concetto espresso; approvo pertanto la proposta di coordinamento integrativo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di coordinamento tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 3, le parole « fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. All'articolo 5 si propone, nella lettera a), dove si dice « risultino versati ed accreditati », di so-

stituire la parola « ed » con la parola « od »; si dovrà quindi dire: « che risultino versati od accreditati ». Si tratta, evidentemente, di un errore materiale di stampa.

Ancora, sempre alla lettera a), dovranno essere sostituite le parole finali « le donne giovani » con le altre « le donne e i giovani ».

Alla lettera b) bisogna sostituire le parole « risultino versati » con le parole « risultino versati od accreditati in loro favore »; questo per analogia a quanto è stato detto nella lettera a). Bisogna ancora aggiungere, in fondo alla lettera b), le parole « e i giovani »; si dovrà cioè dire « per le donne e i giovani ».

Inoltre, nell'ultimo comma, bisogna sostituire, nell'ultima riga, la parola « ragazzi », con l'altra « giovani »; questo per armonizzare la formulazione dell'articolo, e così riferirsi sempre ai giovani e non qualche volta a « ragazzi », qualche volta a « giovani ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 5. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. All'articolo 6, ultimo comma, si dice, nel testo approvato: « Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che sono iscritti anche ad altre forme di assicurazione... ».

Siccome sembra che l'iscrizione contemporanea per l'assicurazione speciale e per altre forme non sia possibile, si ritiene meglio dire, anzichè « sono iscritti anche », « possono far valere periodi di iscrizione ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica proposta dalla Commissione all'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. Anche all'articolo 9 vi sono alcune modifiche. Innanzitutto nel terzo comma del disegno di legge, come l'abbiamo approvato noi, si parla delle donne; bisogna aggiungere « e i giovani ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. Nello stesso periodo è detto « ai sensi del comma precedente », ma se andiamo a vedere quello che dice il comma precedente vediamo che non parla assolutamente di accertamento di giornate. Quindi bisogna sopprimere le parole « ai sensi del comma precedente ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. Nel comma successivo, laddove si dice « nucleo familiare del coltivatore », è meglio mettere « di coltivatore ». Bisogna poi aggiungere infine la parola « assistibile ». Inoltre la Commissione, agli effetti della tecnica legislativa, crede sia opportuno riunificare i primi due commi ed unificare il secondo periodo del terzo comma e l'ultimo comma formando un comma unico, in quanto trattano dell'assicurazione malattie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti queste modifiche. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. All'articolo 10 si parla di « giornate effettivamente prestate ». Ora, siccome proprio nello stesso comma si parla di giornate di lavoro accertate, si è pensato che sia più conveniente sostituire le parole « effettivamente prestate », con le altre « accertate ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. All'articolo 11 era stata discussa una modifica che però abbiamo creduto di non proporre. All'ar-

ticolo 13 c'è una modifica puramente formale: laddove si dice « riscossione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge » è preferibile dire « di cui al precedente articolo 9 » in modo da evitare una ripetizione, a distanza brevissima, delle parole « della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. All'articolo 18 primo comma si propone di sostituire le parole « dall'articolo 9 » con le altre « dal secondo comma dell'articolo 9 ».

Infatti dato che l'articolo 9 parla sia di contributi ai fini dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti che di quelli ai fini dell'assicurazione malattia, si è pensato più conveniente precisare « la misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge » (che è quello che riguarda l'invalidità vecchiaia e superstiti) poichè per l'assicurazione malattia successivamente è detto « nonchè le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, eccetera ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V A R A L D O , *f.f. relatore*. Infine c'è un ultimo emendamento di forma all'articolo 30, in cui al secondo comma si parla dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ora c'è il Ministero delle poste e telecomunicazioni, mentre c'è solo la Amministrazione delle poste. Quindi crediamo opportuno di togliere le parole « e delle telecomunicazioni », che del resto non sono menzionate nel comma precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del testo coordinato del disegno di legge.

G E N C O , *Segretario:*

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.

Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125, è elevato a 72 volte.

Art. 2.

È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro

del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

Art. 3.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26-10-1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purchè non trattisi di esposti regolarmente affidati.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, numero 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue.

Art. 5.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono:

a) il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli

uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 2.340 contributi giornalieri per gli uomini e 1.560 per le donne e i giovani;

b) il diritto alla pensione d'invalidità e qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri per gli uomini e 520 per le donne e i giovani.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonchè per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.

Art. 6.

I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione — per una qualsiasi diversa attività — nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che possano far valere periodi di iscrizione ad altre forme di assicurazione per una diversa attività autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidità, ovvero alla liquidazione della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.

Art. 7.

Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto — al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale — a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 72 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti semprechè sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Agli stessi effetti sono computati i contributi che alla data della morte non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

Art. 8.

I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche.

Art. 9.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste

dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai fini dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.

Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.

Art. 10.

Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonchè del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonchè ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e co-

lonia, nonchè gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.

Art. 11.

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.

Art. 12.

Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati una Commissione della quale fanno parte:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal Presidente della Cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'Ufficio tecnico erariale,

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della Commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il Pre-

fetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della Commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal Presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della Commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione.

Art. 13.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

Art. 14.

I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Art. 15.

I contributi o le quote di contributo, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'interessato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 16.

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e la vec-

chiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per metà con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra metà con il concorso dello Stato.

Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonchè dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Dal 1° gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato ai sensi del successivo articolo 18, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresì, in addizionale al contributo medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-1963 e 1963-64.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Il concorso finanziario dello Stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sarà fissato con apposito provvedimento.

Art. 17.

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge, nonchè le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettera b) e c) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonchè alla entità del concorso dello Stato.

Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

Art. 19.

La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura

che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni.

Art. 20.

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- 1) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- 2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 21.

In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.

Art. 22.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.

Art. 23.

Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle

disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962, danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Art. 24.

A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 è raggiunto allorchè risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Anno	Numero anni coperti di contribuzione	
	Uomini e Donne	
1962	5	
1963	6	
1964	7	
1965	8	
1966	9	
1967	10	
1968	11	
1969	12	
1970	13	
1971	14	

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quel-

lo per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati.

Art. 25.

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

È, altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 26.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 27.

Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

Art. 28.

La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro.

Art. 29.

In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligato-

ria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

Art. 30.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, numero 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge

richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 31.

Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 32.

All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- articolo 1, secondo comma;
- articolo 2, dalle parole « sempre che » sino alla fine dell'articolo.
- articolo 3;
- articolo 4, secondo comma;
- articolo 5, commi dal primo al sesto;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 11, penultimo comma;
- articolo 16;

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

- articolo 1, comma primo, dalla parola « semprechè » sino alla fine del comma;
- articolo 1, commi secondo e terzo;
- articolo 24, comma terzo.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 » (1884) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 set-

tembre 1931, n. 1175 » (36), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165 », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria », d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica.

È iscritto a parlare il senatore D'Albora. Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è all'esame del Senato ha avuto, bisogna riconoscerlo, un cammino molto faticoso e anche abbastanza lungo. È un male, perchè, se si fosse trovata prima la possibilità di farlo divenire operante, forse, non c'era bisogno di ricorrere alla mai abbastanza deprecata retroattività di applicazione, anche se in questo caso essa è giustificata dal fatto che si vogliono colpire vantaggi già realizzati ed in circostanze particolari.

Per risolvere il non facile problema, sono state proposte varie soluzioni: quella radicale dell'esproprio del diritto di superficie; l'applicazione di un'imposta patrimoniale *una tantum* sulle aree fabbricabili per colpire immediatamente alcuni terreni edificabili con l'intenzione, ravvivando il mercato, di rendere disponibile, soprattutto nelle

grandi città, suolo per l'incremento edilizio. Infine, dopo aver scartato l'idea di una imposta sugli incrementi annuali, caldeggiata dal Senato, si è giunti al sistema dell'imposizione sulle plusvalenze realizzate, il che non è stato di gradimento del senatore Cenni, al quale però va dato merito per la sua breve, ma chiara, relazione.

Non vi è dubbio che nel recente dopoguerra il mercato dei suoli edificatori ha subito oscillazioni notevoli, molte volte anche non rispondenti al comune rapporto tra domanda ed offerta, ma è altrettanto vero che le maggiori speculazioni si sono verificate per le zone centrali delle grandi città e che gli aumenti sono stati anche conseguenza del diminuito valore d'acquisto della moneta che i proprietari di aree in nessun modo potevano evitare.

Naturalmente tutto ciò ha dato luogo anche ad altri inconvenienti che si sono concretati in un irrazionale sviluppo urbanistico, spesso non regolato o regolato da vecchi piani ormai non più rispondenti alle necessità perchè legati a vecchie esigenze di vita, sia nel campo economico che in quello sociale, dei grandi agglomerati cittadini. Ma su questo punto mi fermerò in seguito.

Ora desidero completare l'esame del disegno di legge dal punto di vista finanziario. Riferita agli schemi di base della scienza delle finanze, la imposta sul plus-valore è certamente la più rispondente al caso nostro, perchè non si vuole colpire il patrimonio immobiliare ma l'incremento da esso conseguito per una situazione eccezionale che ha permesso eccezionali utili. Questo scopo il disegno di legge, a mio avviso, lo raggiunge, sia in caso di trasferimento del suolo che in caso di costruzione perchè, nel primo caso, occorre ricorrere all'ufficio del registro e nel secondo occorre richiedere la licenza edilizia, atti attraverso i quali sarà possibile una non difficile stima dei valori da tassare. Certo, la richiesta di licenza edilizia che si consegue con la presentazione di un progetto della costruzione che si desidera attuare offre maggiori possibilità di stima, ma anche in diverso caso la consapevolezza che l'incidenza dell'imposta riguarda oggi, e riguarderà anche in seguito, la diffe-

renza tra il prezzo pagato per l'acquisto e quello da realizzarsi con una futura vendita, indurrà il compratore a non permettere variazioni in meno che, poi, possano risolversi in suo danno. Comunque, a questo proposito, vale anche la possibilità, prevista dal disegno di legge, che hanno i Comuni di acquistare le aree al prezzo dichiarato negli atti di compravendita.

Ritengo che l'agricoltura non debba ricevere eccessivi danni dall'applicazione delle norme che riguardano i terreni ad essa destinati, malgrado la modifica, che propone la Commissione del Senato, di riportare da 10 a 7 il coefficiente che moltiplica il valore determinato in base al reddito dominicale. I terreni agricoli, per tutti quei motivi che hanno richiesto speciali provvidenze per far fronte alla speciale situazione di disagio in cui si è venuta a trovare l'agricoltura italiana, non credo siano suscettibili di aumento di valore. In questo settore comunque bisognerà procedere con infinita cautela!

Ora, occorre augurarsi che i Comuni interessati sappiano trarre dal provvedimento reali vantaggi ed eseguano, con l'aliquota derivante dal gettito dell'imposta prevista dall'art. 45 del disegno di legge, le indispensabili opere pubbliche; acquistino aree da destinare all'edilizia economica ed edifici da conservare per il loro valore storico o monumentale. Ma le trasformazioni più gradite di questo disegno di legge, perchè giuste e sentite, sono quelle che riguardano il contributo di miglioria.

Bisogna che io dica che nel tempo in cui ricoprivo la carica di assessore ai Lavori pubblici della mia Provincia, ed avevo destinato una gran parte dei fondi disponibili alla costruzione di nuove strade, elementi indispensabili per un concreto sviluppo economico, lungo alcune di esse, attraversanti zone magnifiche e decisamente panoramiche, i terreni limitrofi centuplicavano il loro valore. Ho chiesto più volte in questi casi di applicare il contributo di miglioria, ma ho trovato sempre gli uffici ostili ad un tale lavoro per i modesti vantaggi che da esso sarebbero derivati all'Amministrazione, i quali certamente non erano proporzionati al mu-

tato valore dei suoli ed al tempo necessario per perfezionare la pratica.

Dare, pertanto, ai Comuni ed alle Provincie la possibilità di applicare un contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni rustici ed urbani in conseguenza, sia diretta che indiretta, dell'esecuzione di singole opere pubbliche, dell'introduzione di pubblici servizi, delle varianti previste dai piani regolatori particolareggiati, nonchè per la scadenza della validità dei piani delle zone da destinarsi all'edilizia popolare non prorogati e delle modifiche ad essi apportate — limitatamente agli acquisti avvenuti dopo la deliberazione che approva il piano regolatore — o per le modifiche relative alle zone da destinare all'edilizia popolare, è cosa ben fatta perchè non è giusto che il singolo si avvantaggi di un beneficio ottenuto completamente a spese della collettività.

Bisogna, comunque, ammettere, così come ho detto prima, che questi provvedimenti di carattere squisitamente finanziario non possono essere considerati come a sè stanti, ma vanno abbinati alla legge urbanistica che è lo strumento su cui fa perno tutta la tormentata e, fino ad oggi, non chiaramente definita questione dei piani regolatori. In effetti, se non un incentivo, certamente un elemento che ha favorito un'indiscriminata speculazione sulle aree edificatorie è stato lo scarso numero di piani regolatori approvati e, quindi, efficienti.

Vi hanno contribuito, anche, le insufficienze della legge urbanistica vigente, la quale rimonta al 1942, e che non serve a rendere efficace la legislazione ad essa precedente, o seguente, così come ebbi a dire nel mio intervento sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

La dinamica dello sviluppo urbanistico e sociale della Nazione ha progredito in maniera così notevole e rapida che queste leggi sono risultate sorpassate ed inadeguate al compito che debbono assolvere. In quell'occasione dissi, e vale la pena di ripeterlo, precisamente così: « L'urbanistica nel suo sviluppo e nella realtà che ad essa è soggetta, è talmente dinamica da imporre, come assoluta necessità, la revisione delle leggi che la governano. Sarà utile a tal proposito un

rapido esame della situazione quale si presenta in attuazione delle norme in vigore. Dovrebbero esser pronti per la presentazione, ma non lo sono, i piani delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Dei 720 piani regolatori generali comunali, dei quali 67 non obbligati, al 15 maggio del 1961 ne risultavano approvati solo 98 mentre 66 erano in approvazione e 31 da rielaborare. Come si vede queste cifre sono molto modeste. La pianificazione intercomunale autorizzata a norma dell'articolo 12 della legge, articolo indovinato perchè in realtà per alcune città italiane soggette a particolare sviluppo d'espansione i problemi urbanistici non possono essere risolti singolarmente, interessava in totale 206 Comuni.

« Sono stati approvati alcune centinaia di regolamenti edilizi, troppo pochi se si riflette che essi sono obbligatori per tutti i circa 9.000 Comuni italiani e ne regolano, talvolta anche in difformità dalle norme del Codice civile, ogni attività nel campo edilizio. Non vi sono dati relativi ai piani particolareggiati a mezzo dei quali si attuano i piani regolatori generali e che per tale motivo richiedono semplicità e snellezza nella procedura, e di ciò va tenuto conto nella progettata riforma della legge urbanistica ».

Non credo che questa situazione sia mutata in meglio; comunque il ministro Sullo, su questo argomento, mi diede una risposta che vale la pena di ripetere, perchè si ricollega, sia pur parzialmente, con il disegno di legge in esame. Egli disse: « Come il senatore D'Albora ha ricordato, la legge urbanistica in primo luogo deve essere configurata come una legge quadro nei confronti delle Regioni. È una necessità; se è giusto che le Regioni abbiano il compito di definire la politica urbanistica, non si può consentire che tale compito possa snaturarsi con lo stabilire un sistema di espropriazione e di vincoli terrieri diversi in Sicilia, Toscana, o Lombardia.

« Il Costituente, decentrando l'urbanistica, non ha inteso attribuire poteri che riguardano diritti costituzionali che non possono che essere uguali per tutti i cittadini. Questi aspetti debbono essere chiariti nel-

l'ambito di una legge quadro a carattere unitario. Ma noi — diceva sempre il ministro Sullo — dico noi come Presidente della Commissione (anche se l'ho presieduta solo all'inizio e alla fine, credo di aver avuto una parte nei lavori della Commissione stessa) non abbiamo lavorato intorno ad una legge la quale badi solo al futuro. Vi è una parte della legge che verrà attuata immediatamente a prescindere dall'istituzione delle Regioni. La legge dovrà funzionare, dal momento in cui sarà approvata dal Parlamento, sia prima che le Regioni abbiano deliberato in materia, sia successivamente quando le Regioni abbiano finalmente deliberato.

« Vi è una parte che è a carattere transitorio; bisognerà fare in modo che si eviti la speculazione terriera e nello stesso tempo si attenui la sperequazione tra i proprietari.

Oggi un proprietario vincolato deve pagare l'imposta e un proprietario non vincolato tende a costruire sino a livelli assurdi per ottenere la massima valorizzazione del suolo. Questo è elemento di perturbazione ai fini di una articolazione razionale. Fino a quando ci sarà la corsa di chi vuol utilizzare il suolo per ottenerne il massimo, in contrasto con chi invece si trova ad essere sfortunato perchè vincolato, la città non si potrà costruire organicamente. O si adotta il sistema del comparto, che però presenta determinati aspetti negativi, o si adotta il sistema proposto dalla Commissione per cui i Comuni comperano, lottizzano, urbanizzano, e poi vendono all'asta anche ai privati ».

Il testo della nuova legge urbanistica è all'esame del C.N.E.L. e quindi ne discuteremo allorchè sarà ben definito e presentato al Parlamento. A me premeva di confermare quello che è stato osservato da varie parti, e cioè che il provvedimento in discussione sarà maggiormente efficace allorchè avremo i piani regolatori e la legge urbanistica alla quale è indubbiamente collegato. In tutti i casi, fin da ora potrà risultare utile, frenando le speculazioni edilizie, permettendo ai Comuni anzitutto ed ai vari enti senza fine speculativo (INCIS, INA-Casa, UNRRA-Casas, Cooperative edilizie, eccetera), che operano nel campo di costruzioni di case per lavoratori o per i meno abbienti, di disporre di

aree a prezzo non maggiorato, il che poi si riflette sul costo delle abitazioni. I Comuni avranno anche la possibilità di acquisire aree per i servizi, per le zone di verde, per la rete stradale, e infine per l'eventuale espansione prevista dai piani regolatori, che così saranno studiati anche tenendo presenti future prospettive di sviluppo.

Ma con tale provvedimento, e con le somme che le Amministrazioni locali avranno a disposizione, si potrà sperare di non veder più sorgere edifici che, per necessità contingente, accolgono subito gli abitanti, senza che siano state completate non solo la pavimentazione, ma neanche l'illuminazione stradale, le fognature, i collegamenti con i mezzi di trasporto, e tutto quanto è necessario per l'umana e civile convivenza cosa che oggi, malauguratamente, in molti casi si verifica e speriamo che questo disegno di legge serva, tra l'altro, a non far trovare ancora i cittadini in queste tristissime condizioni.

Per questi motivi posso concludere annunciando il nostro voto favorevole al disegno di legge, così come esso è stato predisposto dalla Camera, senza la modifica, all'articolo 1 secondo comma, prevista dalla Commissione, e con quelle correzioni che riguardano esclusivamente questioni di forma e non di sostanza. Noi non facciamo parte della maggioranza che attualmente governa ma, come ho detto in più occasioni, ci troviamo su posizioni leali e non abbiamo alcun timore a concedere l'approvazione a provvedimenti che, anche se non completi e perfetti, sono utili e, in definitiva, servono ad eliminare palesi ingiustizie e contribuiscono al miglioramento sociale del popolo italiano. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tratterò brevemente la commovente storia della legge sulle aree fabbricabili, perchè essa rimanga agli atti a testimonianza di un particolare momento della vita pubblica italiana, tutto improntato dal 1955 a ieri (diciamo

così) da una dinamica travolgente, da un fervore mistico di far presto e bene a qualsiasi costo e da un commovente impegno di precedenti Governi (diciamo ancora così) protesi alla soluzione di uno dei problemi fondamentali del nostro tempo qual è, a nostro sommo avviso, la invereconda speculazione sulle aree fabbricabili.

Ho detto fondamentale, e penso non a torto, poichè alla risoluzione di questo problema è legato il non meno grave problema del caro affitti, che proprio in questi ultimi mesi sta assumendo, arrivato al suo acme, aspetti di vera drammaticità per la più parte del popolo italiano.

L'edificante storia di questo travagliato iter legislativo ha avuto inizio sette anni or sono, allorchè ella, onorevole ministro Trabucchi, era autorevole vice Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato; precisamente nel 1955, con la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa dell'allora Ministro delle finanze, onorevole Andreotti, e con il concerto naturalmente di tutti gli altri Ministri interessati di quel tempo. Io vorrei qui dare brevemente la documentazione di quell'altrettanto commovente coro di consensi che ha accompagnato l'approvazione in quest'Aula del disegno di legge sulle aree fabbricabili, a cominciare dai membri del Governo per finire ai più autorevoli rappresentanti della Democrazia Cristiana (perchè, fin d'allora, una legge certo migliore di questa, il Senato osò approvarla!).

Il ministro Andreotti, il 18 dicembre 1956, così si esprimeva: « Il Governo ha il dovere (sottolineo: il dovere) di intervenire sulla prima parte dell'imposta, quella sul patrimonio ». Come è noto, l'imposta era allora in alternativa: o sul patrimonio o sulla plusvalenza delle aree. « Lo Stato non può permettere che da un lato vi sia un'erogazione di contributi e una rinuncia di entrate e dall'altro vi sia chi assorbe tutto il contributo che lo Stato dà all'edilizia popolare ». E ancora l'onorevole Andreotti: « L'imposta sul patrimonio rappresenta uno strumento calmieratore. A Roma, con un'applicazione serena del tributo, vedremo se non cancellato del tutto, almeno ridotto, il carico debitorio di questi ultimi anni ».

Noi tutti conosciamo quale sia il *deficit* gravissimo e il carico debitorio che delizia questo Comune. Per quanto riguarda il *deficit* di parte effettiva, siamo nell'ordine di 30-40 miliardi all'anno e, per quanto riguarda il carico debitorio, siamo nell'ordine di cifre di 350-400 miliardi. Dico bene, onorevole Tupini, lei che è stato valoroso sindaco della Capitale? Ed ecco che l'onorevole ministro Andreotti, già nel lontano 1956 affermava che, con l'applicazione serena (dico « serena ») di questo contributo, si sarebbero assestate le finanze del comune di Roma e di molte altre città.

Da parte sua, l'onorevole Amigoni, il valente tecnico della Democrazia Cristiana, come si esprimeva in aggiunta alle parole del ministro Andreotti, nel suo intervento del 6 dicembre 1956? Eravamo anche allora alla vigilia delle feste di Natale: « Oserei dire che ci troviamo di fronte ad un ricorso storico. Tutte le volte che la legislatura sta per finire e a ridosso delle feste natalizie, ci troviamo fra gli stinchi questa legge, e sempre jugulati dal tempo, quando invece si richiederebbe una maggiore ampiezza e una più serena discussione ». Comunque l'onorevole Amigoni definiva « morale » il provvedimento « perchè fa ritornare alla comunità quanto da essa speso per il suo sforzo di espansione ».

« La speculazione in atto — aggiungeva il senatore Amigoni — non può più essere ulteriormente ammessa ». Ed eravamo nel 1956!

« In Toscana — ricordava il senatore Amigoni — l'incremento delle aree fabbricabili è dell'ordine di un trenta per cento all'anno, ed ha avuto inizio con il 1949-50 ».

A questo punto ogni collega può stabilire quale sia stato l'ordine di grandezza della speculazione sulle aree in Toscana; e parlo della Toscana, che non è la Lombardia, che non è il Piemonte, che non è la Liguria, che non è una di quelle Regioni, dove l'incremento di prezzo delle aree fabbricabili, e la speculazione connessa, è stato ancor più massiccio.

Il senatore Amigoni, così proseguiva: « Questo testo — che noi abbiamo approvato — è frutto di tenace, diligente e profondo studio, svolto in numerose sedute da parte della Commissione, e dell'apporto per-

sonale del ministro Andreotti e del sottosegretario Piola ». Io aggiungerei anche del valente Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Trabucchi, ed oggi Ministro, che non esito a definire il « motore » di quella giusta legge, perchè è necessario ricordare il merito a chi ce l'ha! E con ciò non intendo adulare nessuno; tutti sanno quanto sia piuttosto ostico a questo tipo di ginnastica!

Il senatore Amigoni faceva allora i suoi bravi calcoli, che, come egli afferma, gli erano pervenuti da funzionari dell'U.N.R.R.A.-Casas e assodava che (eravamo ancora nel 1956, onorevoli colleghi): « la materia imponibile, a Roma » — badate, onorevoli colleghi, solo per la città di Roma! — « si aggira sui 1.200 miliardi; per Milano e per Napoli siamo nell'ordine di 800 miliardi ».

Il conto, quindi, è subito fatto. I Comuni con una popolazione superiore al milione avrebbero dovuto applicare un'imposta patrimoniale, almeno nel primo biennio, del 4 per cento; il 4 per cento, su 1.200 miliardi — se non vado errato — significa 48 miliardi di gettito per il comune di Roma; 32 miliardi per Milano; *idem* per Napoli. Quindi, in sole tre città, e sempre secondo i calcoli dei funzionari dell'U.N.R.R.A.-Casas, il gettito a favore delle esauste finanze comunali avrebbe dovuto essere nell'ordine di grandezza di 112 miliardi all'anno, e tutti prelevati dalla speculazione sulle aree fabbricabili, che è la più tranquilla delle speculazioni.

Voglio qui fare grazia all'onorevole ministro Trabucchi — che è, tutto sommato, il « Cireneo » di questa faccenda — del suo ormai famoso grido di dolore, pronunciato proprio in quest'Aula: « Ci si sente ribollire il sangue, di fronte agli arricchimenti immensi degli speculatori, che hanno imposto prezzi esorbitanti a chi aveva fame di case ».

Ci sono ancora le dichiarazioni del senatore Amigoni, che portano l'acqua al mulino della Democrazia Cristiana, dimenticando il modesto, modestissimo se volete, però determinante contributo dei socialisti e dei comunisti, a quella tal legge del 1956. Il collega Amigoni rivendica alla sola Democrazia Cristiana la paternità della « buona legge » e mette alla gogna, addirittura, i so-

cialisti e i comunisti, rei, a suo dire, « di avere disertato le sedute o di avervi partecipato senza recare alcun apporto di lavoro, mentre si può ben dire che il provvedimento è stato voluto e realizzato dal Governo e dalla Democrazia Cristiana » Dopo simili drastiche dichiarazioni, potevamo considerarci a cavallo: i Comuni potevano finalmente respirare. Era dunque cessato l'incubo del disavanzo sempre crescente, era cessato finalmente il medioevo delle finanze comunali; i Comuni si sarebbero infine ripagati almeno in parte delle ingentissime spese di urbanizzazione che li avevano sino allora letteralmente sfiancati. Potevamo dormire tranquilli. Il più era fatto. Invece che cosa è avvenuto? È successo che la stessa Democrazia Cristiana, che al Senato, sempre secondo il senatore Amigoni e contro il pervicace sabotaggio delle sinistre, aveva fatto di tutto per fare approvare la legge, alla Camera spara contro i suoi stessi correligionari del Senato, alza a zero, una bordata di 250 emendamenti e comunque sufficiente per far colare a picco il vascello così trionfalmente varato al Senato il 17 gennaio 1957.

Ma quale legge s'insabbiava? Toccherà proprio all'onorevole Preti, attuale Ministro, (fonte non sospetta quindi) mettere le cose a posto precisamente nella seduta del 16 novembre 1961 alla Camera con queste testuali parole: « I parlamentari della Democrazia Cristiana non meritano alcuna scusa. Furono proprio essi, con le destre, coi loro 250 emendamenti, ad insabbiare la legge » Ed ancora il ministro Preti: « Il modo migliore per fare quattrini senza lavorare in Italia è quello di comperare terreni ed aspettare tranquillamente che le città arrivino alle aree acquistate. Non si possono giustificare redditi di persone che non fanno niente e si mettono in tasca i denari della collettività e del Comune. Siamo al cospetto del più indegno dei fenomeni speculativi ». Tutti d'accordo, almeno a parole. Ma non basta.

Dal laico al sacro, il coro di riprovazioni è unanime. « La Voce Repubblicana » il 9 novembre 1961, di fronte all'ennesima edizione, dopo anni ed anni di vana attesa di un provvedimento legislativo, da tutti ritenuto indispensabile, ma che non ricordava

neanche lontanamente quello approvato dal Senato nel 1957 e neppure quello presentato all'inizio della nuova legislatura nel 1958 dal ministro Preti, così si esprimeva: « Un testo simile non lo si discute neppure, si respinge ».

E veniamo al sacro. Sua Santità Pio XII, in occasione della riunione a Roma dei Presidenti degli Istituti delle case popolari dichiarava: « Combattete con tutti i mezzi che il bene comune giustifica, l'usura fondiaria ed ogni speculazione finanziaria su un bene così fondamentale qual è il suolo ».

Nonostante questi alti ammonimenti, sono trascorsi 12 anni e siamo ancora al nulla di fatto.

Finita questa rapida cronistoria, che doveva essere fatta, se non altro per puntualizzare l'importanza del problema, bisogna allora convenire che grandi devono essere le forze di quel sottogoverno che si sono imposte fin qui a qualsiasi Governo legale, vuoi di centro, di centro-destra o, diciamolo pure, di centro-sinistra, se è vero che vane sono state le denunce, talvolta accorate, talvolta impetuose anche da parte dei più accreditati parlamentari del Partito della stessa maggioranza, dall'onorevole ministro Trabucchi all'onorevole ministro Andreotti, dal ministro Preti a Tremelloni.

Giunti a questo punto, sorge spontanea una domanda: quali sono, nel nostro Paese, le occulte potenze che per ben 7 anni hanno tenuto in scacco Governo e Parlamento?

Ebbene, la risposta ci è stata fornita limpidamente dallo stesso ministro Trabucchi nel lontano 6 dicembre 1956 allorchè, di fronte ad una mia circostanziata denuncia, egli, relatore di maggioranza, diceva: « una certa società che possiede sei o nove milioni di metri quadrati di terreno a lire 10 mila, ha un patrimonio di 60 o 90 miliardi e dovrà pagare 3 miliardi 600 milioni all'anno ».

Ricordo che allora era Presidente del Consiglio l'onorevole Zoli. Ebbene, io in sede di replica dissi: « Non è ancora nato quel Presidente di Consiglio, democristiano, che sappia far pagare 3 o 4 miliardi all'anno a questa società (della quale è superfluo fare il nome perchè esso è nella memoria di tutti i parlamentari che hanno dimestichezza con

queste cose) che è amministrata da una santissima trinità di nuovo tipo, cioè a dire dal signor Valletta, dal dottor Pesenti e, finalmente, da un certo principe Marcantonio Pacelli ».

E fui facile profeta. Dal 1956 ad oggi sono passati ben sei anni e nulla ancora è stato fatto! Ancora. Che volto hanno dunque coloro che hanno obbligato lo Stato e il Parlamento ad alzare bandiera bianca tutte le volte che si è trattato di far pagare i lucri enormi di una illecita speculazione? Hanno il volto della società che abbiamo menzionato, hanno il volto di famiglie patrizie, che noi qui non vogliamo nominare perchè a noi interessano soltanto i fatti obiettivi e la loro denuncia. A Roma, una sola famiglia possiede nella zona prenestina — o almeno possedeva nel 1956 — qualcosa come 7 milioni di metri quadrati di aree fabbricabili; un'altra famiglia invece 5 milioni di metri quadrati, di cui 575 mila addirittura entro il piano regolatore del 1931. Quel terreno, in pochi anni è salito dalle 1500 lire al metro del 1949 alle 30-40 mila del 1962, e questo vi dà la misura dell'ampiezza delle plusvalenze di cui il già enorme patrimonio di queste famiglie, ha goduto in questi pochi anni. E la sorella di questo proprietario terriero possedeva 2 milioni e mezzo di metri quadrati: un solo nucleo familiare che detiene circa 8 milioni di metri di aree in Roma! L'Istituto romano dei beni stabili possiede 2 milioni 600 mila metri quadrati in Roma, di cui 664 mila entro il perimetro della città vera e propria.

Ed eccoci allora alla spiegazione provata del ritardo inconcepibile da noi denunciato: ecco il volto di quel sottogoverno che fino ad oggi si è fatto beffa del Parlamento e del Paese e della più vitale necessità del popolo italiano, quella di avere una casa decente e ad un prezzo sopportabile! Ma, onorevoli colleghi, è chiaro che non si può dire nè bene nè male di una legge se non si ha una visione non solo retrospettiva, terreno polemico, che noi socialisti possiamo anche abbandonare, perchè ci interessa principalmente il futuro...

MONTAGNANI MARELLI. Il futuro è figlio del passato!

R O D A. Non creda che io indulga verso il passato, verso gli speculatori; lei sa benissimo che da sempre combattiamo questo tipo di speculazione, e lo dimostreremo attraverso gli emendamenti che presenteremo. Ma soprattutto, dicevo, è chiaro che non si può dire nè bene nè male di una legge se non si ha una visione precisa ed esatta dei problemi che, con la legge, si vogliono risolvere.

Io tenterò di farlo qui, sia pure brevemente.

Il problema, onorevoli colleghi, ha due aspetti, uno urbanistico e quindi sociale, un altro economico e quindi fiscale, entrambi strettamente interdipendenti. Cominciamo con l'aspetto urbanistico. In tal caso la dimensione del problema sta in questi termini: il progressivo e inarrestabile spostamento della popolazione dalla campagna alla città, inarrestabile per quei motivi di trasformazione economica e sociale del nostro Paese, che è inutile che ricordi. Non dimentichiamo che ancora oggi, un terzo della popolazione italiana vive esclusivamente sui redditi dell'agricoltura, mentre in altri Paesi ad economia più evoluta, solo il 10 o il 15 per cento vive sull'agricoltura, per tacere del Regno Unito in cui — sia pure per condizioni climatiche diverse — vive sul reddito agricolo solo il quattro per cento della popolazione.

È chiaro quindi che in prospettiva è da prevedersi una intensa traslazione dalla campagna alla città; ed allora, se vorremo dare non una soluzione empirica, ma una soluzione integrale e sociale al problema ed arrivare ad un indice di affollamento nazionale che non sia superiore all'1, massimo 1,1 per cento, è chiaro che nel 1970, tra soli otto anni quindi, il fabbisogno minimo di nuove abitazioni che dovremo costruire arriverà a 5 milioni, cui corrisponderanno almeno 25 milioni di vani.

Questi i termini esatti, su scala nazionale, in prospettiva del problema che ci attende, e che l'attuale legge dovrebbe risolvere. Allora, con una edilizia semi estensiva, (se non vogliamo eternare il sistema delle caserme abitazione e dei « carrugi » nei grandi centri urbani), occorreranno, con una densità valutabile in 25 mila metri cubi per ettaro, non meno di 750 milioni di metri quadrati di nuove aree edificabili, cui devono aggiungersi na-

turalmente gli indispensabili servizi pubblici e sociali e di infrastrutture. In totale quindi un fabbisogno di aree che si può valutare sin da questo momento pari a un miliardo e mezzo di metri quadrati di terreno, per cui si può calcolare che, grosso modo, le nostre città, nel 1970, avranno un aumento, in superficie, di circa il 50 per cento. Ed ecco la dimensione del problema dell'acquisizione di nuove aree edificabili, che è imponente, come imponente sarebbe il connesso problema della speculazione. Quando ci si trova di fronte a problemi di questo tipo, allora è evidente la necessità di dare una soluzione a due esigenze fondamentali.

Il primo postulato è di consentire ai Comuni, che saranno i naturali motori di questa espansione, la formazione di un demanio delle aree fabbricabili. Il secondo postulato è costituito da una decisa politica fiscale che, attraverso una legislazione intelligente e ferma, riconduca, almeno in parte, nelle Casse comunali gli incrementi di valore delle aree urbane, in conseguenza allo sviluppo urbanistico, e faccia ricadere sui proprietari delle aree stesse almeno una parte delle enormi spese sociali che i Comuni dovranno addossarsi nei prossimi 10 anni, così come hanno fatto nel passato.

Almeno in parte ho detto, onorevole Ministro, in attesa dell'espropriazione totale della plusvalenza sulle aree fabbricabili, la quale sarebbe appena sufficiente a rimborsare gli enti pubblici delle spese incontrate. E valga il vero. Il professor Francesco Forte, ordinario di scienze delle finanze all'Università di Torino, sul piano intercomunale di quella città, (che credo sia l'unico lavoro del genere perchè non conosco se a Milano e Roma si siano fatti studi di questo tipo, ma che può comunque costituire un ottimo parametro di confronto con altre città) il professor Forte, dicevo, ha valutato l'incremento della popolazione di Torino nei prossimi dieci anni in 750 mila abitanti. Sulla scorta di tale presupposto, ha calcolato un fabbisogno di 5 mila ettari, in previsione di una densità di 150 mila abitanti per ettaro (densità ancora molto elevata, se si considera l'attuale densità delle città del nord Europa). Occorre poi aggiungere altri 2600 ettari per gli insediamenti industriali e commerciali, per cui, se voglia-

mo dare un volto moderno e razionale alle nostre città, e bandire gli obbrobri delle muraglie a selva di cemento armato ed i vicoli, per la sola città di Torino occorreranno quindi complessivamente 7600 ettari di terreno edificabile. Vi sarà quindi, in virtù di questa espansione della città, calcola il professor Forte, un aumento del patrimonio fondiario e del valore delle aree di 558 miliardi. In parole povere, tutti coloro che hanno comperato aree in Torino, potranno beneficiare in dieci anni di un utile dell'ordine complessivo di 558 miliardi!

Per contro le spese di urbanizzazione per la realizzazione delle infrastrutture e per portare i servizi pubblici nelle nuove aree ammontano a 504 miliardi. E si badi che i nostri Comuni attualmente spendono assai meno di quanto dovrebbero spendere per dare un assetto moderno alle nostre città. Nel nord Europa le cose avvengono ben diversamente, e chi ha viaggiato lo ha presente, nei vastissimi parchi e nelle grandiose arterie cittadine.

Onorevole Ministro, quando noi chiediamo l'espropriazione integrale, al cento per cento delle plusvalenze, non chiediamo che il semplice rimborso a piè di lista delle spese che i Comuni debbono sostenere. Lei invece, ci viene fuori col latte e miele, con la bibita rosata del suo tipo di imposta sulle plusvalenze congegnato in modo per cui — ho fatto i miei calcoli, perchè le leggi senza conti precisi non hanno senso — per arrivare allo scaglione del 50 per cento di imposizione bisogna comperare un'area per cento milioni di lire, tenerla ferma per cinque anni e rivenderla a 2.600 milioni. Soltanto se si guadagna il 2.500 per cento si casca nello scaglione del 50 per cento sull'utile! Questa è la matematica della legge che noi stiamo per approvare

Se ciò vale per Torino (504 miliardi di spesa e 558 miliardi di arricchimento per i possessori delle aree) che cosa avverrà a Milano, che è due volte Torino, a Roma a Napoli, a Genova?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.*
A Milano non succederà niente perchè il territorio comunale è già pieno.

R O D A . Io sono milanese. Se lei mi parla della sua bellissima e simpaticissima Verona sto zitto, ma non mi parli di Milano...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si tratterà dei Comuni vicini a Milano.

R O D A . Racconterò quello che bolle in pentola a Milano, perchè — questo me lo dovete concedere — io a Milano ci ho sempre vissuto e spero anche di morirci.

I Comuni si sono letteralmente dissanguati e i più umili contribuenti ne hanno fatte le spese; prendiamo in mano una qualsiasi statistica e vediamo che l'85 per cento delle entrate effettive dei Comuni è dovuto alle imposte di consumo sui generi di prima necessità.

In altri termini, noi proprio togliamo il pane di bocca alla povera gente quando non reintegriamo i Comuni di quanto spendono per arricchire i già ricchi!

Ma, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, non vi dice niente l'attuale situazione finanziaria dei Comuni? Non vi dice niente il fatto che i debiti dei Comuni italiani che erano ancora — ed erano già molti — 689 miliardi nel 1956, dopo quattro anni sono passati quasi al triplo, ai 1514 miliardi del 1960?

Dico bene, onorevole Ministro, se affermo che oggi siamo nell'ordine debitorio di 2 mila miliardi?

Ma insomma, a un certo momento questi problemi dovremo discuterli e soprattutto risolverli!

Qual'è, invece l'altra faccia della medaglia, la faccia che si chiama « usura fondiaria »?

Ebbene, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, dirò pochissime cifre; e questi conti me li ha forniti in parte, l'onorevole Ripamonti, già autorevole Presidente dell'Istituto case popolari di Milano e tecnico di indiscussa fama, che qui cito con compiacimento, perchè, indubbiamente, fonte anche questa non sospetta.

Nel 1949 il costo di un locale dell'I.N.A.-Casa era di 400 mila lire su cui l'incidenza del terreno era di 40 mila lire, sempre per locale, quindi del 10 per cento.

Qual'è la situazione attuale? Alle porte di Milano, cioè a Novate milanese il costo del locale I.N.A.-Casa è di 1 milione e 200 mila lire. Però l'incidenza del terreno per locale è salita dalle 40 mila lire del 1949 alle 400 mila lire del 1962 e cioè dal 10 al 35 per cento sul costo complessivo. Questo è il fenomeno speculativo!

Ma, onorevoli colleghi, il fatto che l'I.N.A.-Casa è obbligata a pagare dieci volte tanto il terreno per costruire case popolari, per la povera gente, non vi dice niente? Non vi dice che tutti gli sforzi fatti dal legislatore per la edilizia popolare, attraverso l'I.N.A.-Casa, l'U.N.R.R.A.-Casas e così via, e soprattutto i sacrifici compiuti dal contribuente — questo è il lato paradossale della speculazione sulle aree fabbricabili! — per sovvenzionare un'edilizia che vuol dare case alla povera gente, sono andati a finire tutti, dal primo all'ultimo centesimo, nelle casse dei rapinatori, dei proprietari cioè di aree fondiarie, se è vero come è vero che dalle 40 mila lire del 1949 siamo saliti, oltre l'estrema periferia di Milano, alle 400 mila lire attuali di incidenza dell'area per vano popolare? Questi sono i veri termini del problema ed ecco la nostra meraviglia come mai il Governo sia rimasto sordo e cieco per anni ed anni di fronte ad un problema di questo tipo, di carattere morale soprattutto ed economico insieme. Ed ecco, onorevoli colleghi, il motivo della costante lotta condotta da noi socialisti, costretti ad assistere ad uno stato di rapina di tal genere da noi sempre denunciato.

La stessa testimonianza l'avete nell'apporto che le opposizioni a suo tempo hanno dato alla legge approvata dal Senato nel gennaio 1957, apporto costruttivo, volitivo, tenace, dato ad una legge che, se non era perfetta, era certamente assai meno imperfetta di quella che purtroppo noi oggi siamo chiamati a discutere e forse a votare.

Onorevole Ministro, lei mi ha chiamato a nozze invitandomi a parlare di Milano; ebbene l'accontento subito. Onorevole Ministro, lei sa che nel Comune di Cinesello, che solo qualche anno fa era ancora aperta campagna, situato ai margini di Milano, l'incidenza delle aree, che ieri erano prati, va dalle 200 mila alle 400 mila per vano? E che solo

qualche anno fa si compravano ancora a poche migliaia di lire al metro? Le porto la documentazione. (*Interruzione del senatore Montagnani Marelli*). Voglio anche essere generoso, voglio anche considerare le spese di lottizzazione e l'incidenza delle strade, ma dalle poche migliaia di lire di acquisto si arriva a 200 mila lire di incidenza per locale! Alla periferia di Milano...

V E C E L L I O . Non è vera questa cifra, non è per locale. Parliamo a metro quadrato.

R O D A . Ma scusi, ma lei è pratico di questi problemi? In tal caso saprebbe che il terreno oggi lo si compera in relazione alla cubatura edificabile e quindi l'incidenza si è spostata dal metro quadrato al vano di abitazione. Si aggiorni, onorevole collega!

Comunque, onorevole Ministro, all'estrema periferia, a Milano, l'incidenza dell'area per locale va dalle 500 mila alle 800 mila lire; nella circonvallazione esterna va dal milione ai due milioni; nella prima circonvallazione va dai 2 ai 4 milioni per vano, mentre il centro di Milano oramai non ha più prezzo. In viale Maino, per esempio il terreno incide per qualcosa come 3 milioni per locale! Si tratta di dati che posso provare in qualsiasi momento! Per esempio, al Centro direzionale, che ancora pochi anni fa era periferia, il terreno incide per 2 milioni e mezzo a vano! Ma quanto ha speso il Comune di Milano per attrezzare di tutti i servizi questo nuovo centro? Some enormi!

Questa è la verità di oggi, e questa verità ci dice che abbiamo perduto purtroppo 6 anni preziosi, durante i quali il fenomeno speculativo ha raggiunto vette incredibili. Potevamo, con una legge tempestiva, operare in due direzioni: rastrellare una parte delle plusvalenze, ma soprattutto esercitare una opera calmieratrice sulle aree, specialmente se avessimo licenziato l'imposta patrimoniale, vedo che lei approva, onorevole Ministro! Ma allora?

In realtà, onorevoli colleghi, la triste conseguenza della carenza legislativa ha fatto sì che i vari piani Aldisio, Fanfani, U.N.R.R.A.-Casas, cioè tutte le provvidenze governative,

poche o molte che siano, siano stati sistematicamente incamerate dagli speculatori di aree, che, proprio in previsione dello sviluppo di tali piani, hanno, in tempo accaparrato le aree sulle quali poi hanno abbondantemente speculato.

Così è accaduto che tutto o quasi il sacrificio collettivo del contribuente italiano è andato a finire nelle tasche degli speculatori delle aree che hanno totalmente annullato i benefici predisposti dal legislatore per l'edilizia popolare. È questa l'amara constatazione che siamo oggi costretti a fare in Parlamento!

E poichè il caro-casa è connesso strettamente col caro-affitto, così la mancanza di legislazione in materia ha provocato la più grave crisi degli affitti che si sia mai verificata in questi ultimi decenni.

Mi è capitato di visitare un appartamento di 23 metri quadrati, (e voi potrete chiedermi come è possibile che esista un appartamento di 23 metri quadrati: una sola stanza che funziona da dormitorio, da tinello, e da sala da pranzo, con annesso un cucinino di 2 metri quadri nei quali non entra un frigorifero (l'inquilino infatti ha dovuto regalare il frigorifero alla sorella)! E si tratta non di un caso isolato, ma di interi quartieri costruiti con questi criteri, laddove solo pochi anni fa vi erano ancora i prati e le marcite! Ebbene, 23 metri quadrati, 180 mila lire di affitto, più le spese, la I.G.E., eccetera e si arriva a 240 mila lire annue cioè a 10 mila lire d'affitto al metro quadrato, all'estrema periferia di Milano, per raggiungere il centro della quale occorre stare sull'autobus almeno tre quarti d'ora!

Onorevole Ministro, negli Stati Uniti d'America, dove il reddito medio *pro capite* è qualche cosa di diverso da quello italiano e dove quindi ci si può anche concedere una maggiore spesa d'affitto, l'incidenza dell'affitto sullo stipendio non supera comunque il 20 per cento. Da noi tale incidenza sullo stipendio o sul salario è del 40 e, certe volte, del 50 per cento. Io mi sono sentito chiedere da lavoratori, quando potranno concedersi il lusso di non mandare più la propria moglie a lavorare, perchè il salario della moglie serve per pagare l'affitto e solo per quello!

E di tutto ciò noi dobbiamo ringraziare quegli speculatori che non abbiamo mai avuto il coraggio — e potevamo farlo — di snidare e che abbiamo lasciato tranquilli e imperterriti ad arricchirsi in modo che passa i limiti del credibile...

MONTAGNANI MARELLI.
Loro hanno permesso questo! (*Indica il centro e la destra*).

RODA. Lei sa, senatore Montagnani Marelli, che questa responsabilità non l'abbiamo noi come parlamentari singoli, e sono sicuro che nessuno mi fraintende; l'abbiamo come corpo legislativo. È una responsabilità soprattutto del Governo, è chiaro, dalla quale noi ci dissociamo.

Comunque, noi abbiamo lasciato incancrenire un problema che è soprattutto umano, etico e sociale; è il problema numero uno del popolo italiano: quello della casa.

Noi avremo la possibilità di una più approfondita critica alla legge in sede di discussione degli emendamenti. Per ora ci limitiamo a qualche rilievo di carattere generale, che troverà concreta sostanza appunto negli emendamenti che proporremo.

Ebbene, con l'abbandono dell'imposta patrimoniale — che noi senatori abbiamo votato all'unanimità in quest'Aula nel gennaio 1957 nessuna parte esclusa, compresi quindi voi democristiani, ma che è stata completamente scartata con la nuova proposta di legge attualmente al nostro esame — si è rinunciato: primo, ad obbligare i proprietari di aree fabbricabili a vendere; secondo, a calmierare il mercato dell'edilizia; terzo, a fornire ai comuni un rimborso immediato, di parte di quanto hanno già speso da tempo. Con questa legge i Comuni dovranno aspettare degli anni, mentre con l'imposta patrimoniale, automaticamente applicata, i Comuni non avrebbero atteso neanche un giorno, e dal primo gennaio 1957 avrebbero cominciato ad introitare quei famosi 240 miliardi all'anno che sono stati così facilmente promessi dal Governo democristiano di allora.

L'imposta patrimoniale si appalesava, quindi, l'unico strumento moderatore possibile in momenti di mercato eccezionale, e l'onorevo-

le Cenini, al quale va il mio ringraziamento e la mia attestazione di simpatia per la coerenza che ha dimostrato nella sua relazione, salvo me lo consenta, per la parte finale, dove dopo aver detto corna della legge ad un certo momento giunge a delle conclusioni diverse dalle premesse...

CENINI, relatore. Conclusioni alle quali giungerete anche voi.

RODA. Forse, se però accetterete le modifiche sostanziali che proporremo. Perché ad un certo momento noi dobbiamo parlarci chiaro: vogliamo eternare tale stato di cose o intendiamo colmare questo vuoto pauroso della nostra legislazione? Per noi socialisti questo è il punto: questa legge, se passerà con gli emendamenti che noi proporremo tuttavia non può, non deve essere un punto di arrivo, ma dev'essere soltanto un punto di partenza.

Onorevole Ministro, quando è passata questa legge alla Camera dei deputati, cioè un anno fa, il suo collega, che allora non era Ministro, ma ora lo è, l'onorevole Preti disse: ora non c'è il centro sinistra, però quando ci sarà, allora saremo in grado di modificare questa legge. Il centro-sinistra c'è, onorevole Ministro, ed eccoci dunque in grado almeno di opportunamente correggere la legge.

Onorevole Ministro, sarò molto schietto. Noi non chiediamo la luna nel pozzo, non chiediamo il ripristino della patrimoniale, perché ci rendiamo conto che, se anche il Senato l'approvasse (e non lo farebbe oggi, la vostra parte) poi davanti all'altro ramo del Parlamento, proprio i suoi colleghi di gruppo, della parte più retriva — me lo consenta — sparerebbero nuovamente non 250, ma 500 emendamenti; e allora noi, come ha detto bene il collega e compagno Banfi finiremmo col fare in definitiva il giuoco della destra economica, la quale altro non aspetta se non l'insabbiamento di questa legge per continuare nei suoi illeciti lucri...

MONTAGNANI MARELLI.
Questo ragionamento lascio fare a Saragat: Non a un socialista.

S P E Z Z A N O . È prudente non toccarli certi argomenti! Per l'« Enel » sono stati presentati ugualmente numerosi emendamenti: è prudente non fare questo ragionamento.

R O D A . La prudenza, caro Spezzano, insegna soprattutto ad ascoltare bene se si vuole capire meglio.

Ho compiuto una severa ma doverosa critica, egregi colleghi dell'estrema sinistra, di questa legge. Però, ad un certo momento, noi ci troviamo di fronte ad una scelta precisa che pure a malincuore dovremo adottare. Dobbiamo forse ripetere il gioco che è avvenuto nel 1957, allorchè la Camera insabbiando la legge approvata dal Senato l'ha rinviata alla legislatura successiva senza un nulla di fatto? La nostra preoccupazione, onorevoli colleghi, è proprio quella di colmare un vuoto, naturalmente, subordinatamente all'accettazione di alcuni nostri emendamenti, non già di lasciar trascorrere inutilmente anche questa legislatura. Siamo già stati scottati una volta, ed io proprio non me la sento di prestarmi al giuoco della Confedilizia. Dicevo che sono io il primo a denunciare che, con la mutilazione dell'imposta patrimoniale, gran parte del primitivo progetto del Senato, è stata abbandonata. Come pure, fissando il valore minimo imponibile di dieci volte il valore iscritto in catasto terreni, sia pure rivalutato con i coefficienti validi per le imposte di successione della legge del 20 ottobre 1954, nella più parte dei casi, si è ancora al di sopra dei valori reali dei terreni agricoli che ai bordi della città, domani, diventeranno aree edificabili. Secondo il nostro punto di vista, il parametro moltiplicatore di cinque sarebbe più che sufficiente. È uno degli emendamenti che noi proporremo, allo scopo di migliorare la legge e non eternare il vuoto pneumatico che oggi purtroppo esiste in questo settore vitale.

D'accordo che questa legge è ancora uno strumento fiscale imperfetto: ecco il motivo per cui noi ci impegneremo... (*Interruzione del senatore Montagnani Marelli*). Le risponderò. Dicevo, ecco perchè noi ci impegneremo, affinchè attraverso le maglie di questo strumento imperfetto non abbiano a scappare neppure i più scaltriti evasori. E ciò otter-

remo se il Senato approverà i nostri emendamenti.

E se purtroppo è venuto a mancare quello strumento di politica economica che avrebbe dovuto servire da moderatore del prezzo delle aree, che invece era previsto nel testo approvato sei anni fa dal Senato, tuttavia (vengo a lei, senatore Montagnani) se con la sola imposta sul plusvalore non si otterrà una diminuzione del prezzo delle aree, e se in certi casi la percussione di questa imposta sarà traslata sul compratore, è chiaro che la retroattività a dieci anni dell'imposta stessa, se verrà estesa a molti più Comuni di quelli sin qui previsti, sarà a carico del venditore e consentirà un buon gettito ai Comuni.

Non sono un patito delle teorie delle traslazioni o dell'incidenza di una certa imposta. Nel nostro caso ciò dipende da molte circostanze.

Debbo tuttavia riconoscere che l'imposta patrimoniale è meno facilmente trasferibile sul compratore che non quella sull'incremento di valore.

Dirò ancora che questo disegno di legge non risolve il problema della repressione delle speculazioni sulle aree, o lo risolve molto parzialmente; in secondo luogo non solleciterà a vendere le aree, e quindi non avvantaggerà in nessun modo gli inquilini che a noi interessano particolarmente. In terzo luogo non risolverà il problema comunale dell'acquisizione di aree da destinare all'edilizia popolare; in quarto luogo all'ente Comune rimarrà come perdita secca l'ammontare delle ingentissime spese dipendenti dal sempre crescente inurbamento, come ho avuto l'onore di precisare poco fa. E se siamo ancora indifesi contro l'appropriazione legalizzata da parte del privato della spesa pubblica, se la presente legge non farà che perpetuare il decalogo della rendita urbana, (che ha comportato la creazione di giungle d'asfalto, che ha fatto scomparire il verde privato nelle nostre città, che ha creato strade insufficienti e i « carrugi » eletti a sistema, che ha proliferato le Coree ai bordi delle nostre città, i quartieri caserma, le zone superintensive un traffico impossibile, che ha fatto rinunciare i lavoratori a gran parte del tempo libero, appunto per dislocarsi dal posto di lavoro alla

propria abitazione, che ha soprattutto originato il fenomeno del fitto proibitivo specialmente nelle grandi città) tuttavia dobbiamo avere il coraggio di dire che è necessario comunque incominciare con qualche cosa di concreto.

A questo punto quindi (e qui vorrei rispondere al collega Montagnani) la scelta per noi socialisti si pone in termini politici assai crudi, assai imbarazzanti. È una scelta politica ed economica che tuttavia impegna la nostra responsabilità: o noi perpetuiamo il vuoto assoluto ancora per parecchio tempo e comunque per gran parte della prossima legislatura o lo riempiamo per il momento con qualcosa che non sia però aria fritta. Di qui il nostro impegno di emendare in meglio il presente disegno di legge, il quale, poichè non ha soddisfatto nè repubblicani, nè socialdemocratici, men che meno può soddisfare noi socialisti che a suo tempo fummo i più convinti sostenitori dell'imposta patrimoniale sulle aree fabbricabili. È un brutto compromesso, ne convengo ma sta in noi renderlo meno brutto. Il nulla di fatto sarebbe assai più grave e pregiudizievole.

Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Noi dobbiamo assumere lo impegno che nella prossima legislatura non si abbia più a perdere nemmeno un'ora di tempo. Ma non vogliamo perdere l'omnibus per la terza volta. E per la correzione in meglio della presente legge noi facciamo appello al ben noto senso di responsabilità del Senato e, perchè no? anche alla dignità del Senato. Abbiamo, tutti insieme, all'unanimità, senza distinzione di partito, nei primi giorni di gennaio del 1957, approvato una legge che tutti, dall'onorevole Trabucchi all'onorevole Andreotti, allora Ministro delle finanze, al ministro Preti, all'onorevole Amigoni, all'onorevole Cenini, per citare soltanto lo schieramento dei convergenti, hanno definito ottima e santa. Depennando l'imposta sul patrimonio, sia pure in alternativa, si è tolto dalle mani dei Comuni un valido strumento, atto a combattere la speculazione edilizia e tutto quanto vi è di parassitario e di antisociale nel fenomeno della rendita urbana. Se un certo tipo di legge era maturo nel 1957 con quel tipo di Governo che avevamo allora, per-

chè non lo deve essere più oggi nell'anno 1962?

Dicevo che noi non pretendiamo oggi il ripristino dell'imposta sul patrimonio, ma ne riproponremo, in termini più coerenti e al lume della presente esperienza, il ripristino, alla prossima legislatura. Pretendiamo però di richiamare i colleghi alla necessità di emendamenti accettabili.

Amici della Democrazia Cristiana, siete voi convinti che il testo trasmessoci dalla Camera è ispirato al precetto del Pontefice che ho avuto l'onore di richiamare in quest'Aula? Se lo siete, darete il voto favorevole al testo così come venne approvato dalla Camera. Se invece siete convinti che la parola del Pontefice, che io mi sono permesso di ripetere qui, abbia un peso, allora non dubito che voi ci darete man forte per emendare nei limiti del possibile questa legge, affinché essa diventi un punto di partenza, debbo ribadire questo concetto, il meno imperfetto possibile.

A voi, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana, la risposta!

Il nostro Partito inizia, in sede di discussione degli articoli, una battaglia che si concluderà soltanto nella prossima legislatura, con una legge organica, che abbia a por fine, nell'interesse dei lavoratori e in nome di un superiore concetto di etica tributaria, ad uno scandaloso profitto di pochissimi ai danni dell'intera comunità. Questo è per noi socialisti, un impegno della massima importanza. *(Applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

S P E Z Z A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, certamente nulla di nuovo dirò e nulla potrò aggiungere a quanto i colleghi Fortunati, Mammutari, Sacchetti e Ruggeri hanno già detto esaminando sotto tutti gli angoli visuali i molti e vari aspetti del problema.

La requisitoria fatta dal collega Roda aggiunge nuovi argomenti a quelli che i colleghi di questa parte hanno portato contro il disegno di legge. Resta pertanto del tutto inspiegabile come il collega Roda, dopo aver

fatto il pubblico ministero, per ben un'ora e venti minuti, negli ultimi due minuti abbia trovato il modo di trasformarsi in avvocato d'ufficio e di rimettersi al volere della maggioranza. Infatti il collega Roda rivolto ai democristiani ha detto su per giù: ricordatevi di quanto ha detto il Pontefice; cercate di migliorare la situazione che per noi rappresenta « un compromesso », che ha qualificato, se mal non ricordo: « molto duro ».

Il collega Roda ha avuto anche il cattivo gusto di chiamare in campo il relatore Cenini, dicendo che dopo avere esposto tutti gli argomenti contro il disegno di legge, in fine, aveva concluso che dovesse essere approvato.

Il senatore Cenini, che normalmente è un uomo sereno, pacifico, ha fatto rilevare al collega Roda, che nonostante il suo intervento critico, avrebbe finito con approvare il disegno di legge.

Dicevo che non potrò aggiungere nulla di nuovo, non solo perchè tutti gli argomenti sono stati già esposti, ma anche perchè quanto avevo da dire e quanto potevo dire l'ho detto in questa Aula nel lontano dicembre 1956.

Questa mia premessa potrebbe autorizzare ognuno a domandarmi — come del resto mi sono domandato io stesso — perchè intervengo se nulla di nuovo ho da dire.

La risposta è tanto facile quanto convincente. Prendo la parola per onore di firma. Infatti nel lontano 1955, precisamente il 19 gennaio, presentai il disegno di legge n. 898, disegno di legge che, caro collega, amico e compagno Roda, portava, tra le altre le firme dei colleghi Mariotti e Giacometti.

Nella relazione a questo disegno di legge (come camminano i tempi e come mutano le cose!) scrivevamo: « Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione non si propone di risolvere il complesso dei problemi inerenti alle aree fabbricabili, che, specie in questi ultimi mesi, hanno particolarmente interessato la pubblica opinione, ma vuole soltanto rappresentare un primo modesto passo verso la necessaria più ampia risoluzione. È certamente dannoso per la finanza locale trascurare un cespite d'entrata

che, in molti casi, potrebbe essere di notevole portata e non è giusto continuare a lasciare indenni i facili guadagni di quanti speculano sulle aree fabbricabili con sensibili ripercussioni sull'economia generale e specialmente su quella riguardante l'edilizia. Infine è opera doverosa contribuire direttamente ed indirettamente a dare una casa anche ai cittadini meno abbienti ».

Quando presentai questo disegno di legge ero dirigente della Lega nazionale dei comuni democratici, sindaco di un Comune, e sentivo molto da vicino e direttamente il problema delle aree fabbricabili, che, come è noto, è uno dei problemi fondamentali per la vita degli enti locali. A questo mio disegno di legge, che è il primo in ordine di tempo, ne seguirono, come spesso avviene, molti altri, ed il Senato li discusse tutti insieme: disegno di legge Romita, disegno di legge Spezzano, disegno di legge Montagnani, disegno di legge Andreotti, ed il 31 gennaio 1957 approvò all'unanimità un proprio testo di legge. Ebbene, il testo approvato non soddisfaceva le nostre aspirazioni, non aveva accolto tutte le nostre istanze, ma noi (e lo voglio ricordare per chi probabilmente per comodità polemica oggi finge di dimenticarlo) eravamo tanto convinti, come siamo convinti, della necessità di dover frenare se non addirittura distruggere la speculazione sulle aree, che il 12 luglio 1958 (non ripeto quanto ha ricordato il senatore Roda, cioè le espressioni avute al riguardo da parte del ministro socialdemocratico Preti, circa la doppia faccia dei demagoghi cristiani, ed il volto di Giano), pochi giorni dopo che aveva avuto inizio la terza legislatura, presentammo come nostro disegno di legge, quel testo che era stato approvato dal Senato all'unanimità e che la Camera dei deputati aveva rigettato. Nella relazione a questo disegno di legge, che il collega Roda — se non leggo male — firmò come uno dei presentatori, dicevamo: « Ripresentiamo il disegno di legge così come fu già approvato unicamente nell'intento di eliminare eventuali motivi di resistenza da parte della maggioranza in modo che al più presto sia possibile sottoporlo all'esame anche dell'altro ramo del Parlamento. Il fatto della sua riproduzione

integrale da parte nostra non sta a significare che riteniamo tale testo del tutto soddisfacente, sia pure come provvedimento di stretta portata finanziaria, adeguatamente rispettoso dell'articolo 53 della Costituzione. Esso deve piuttosto essere considerato come un primo passo sulla strada della necessaria più completa regolamentazione della materia ».

Questi precedenti (presentazione del primo disegno di legge, intervento nella discussione, presentazione del secondo disegno di legge) da un lato giustificano questo mio intervento, dall'altro confermano il nostro interesse per la regolamentazione di una materia così importante e delicata e, nello stesso tempo, chiariscono la nostra condotta e provano con quale tenacia sappiamo restare sulle nostre posizioni.

Ci sia consentito a questo riguardo l'orgoglio di constatare che dopo sette anni ci troviamo ancora e sempre dalla stessa parte della trincea e di constatare, con altrettanto orgoglio, che fummo i primi a cominciare la lotta contro la speculazione delle aree fabbricabili e che ancora siamo al nostro posto di lotta.

È doloroso d'altro canto dover constatare che alcuni dei presentatori dei disegni di legge e molti dei sostenitori (il senatore Cenini, lo stesso ministro Trabucchi, altri colleghi) purtroppo sono passati all'altra sponda. È superfluo dire che ciò è solo critica politica, e non personale.

Questa critica e questo rilievo dobbiamo fare, perchè nessuno di quelli che hanno parlato e, sono certo, nessuno degli altri che interverranno, potrà negare che il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame rappresenti non un solo, ma molti passi indietro rispetto a quello che avevamo approvato il 31 gennaio 1957.

Il collega Roda è stato al riguardo precisissimo: ha indicato gli elementi di differenza, ha specificato tutti i passi indietro che sono stati fatti; ha dimostrato non solo l'inefficienza del provvedimento, sottoposto al nostro esame, ma l'enorme differenza che esiste tra questo e quello che il Senato aveva approvato e che si è trovato il modo di insabbiare alla Camera.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare a meno di constatare e considerare che quel primo provvedimento era stato il frutto del centrismo, così come non si potrà negare domani, se malauguratamente dovesse essere approvato, che l'attuale provvedimento è invece il frutto del centro-sinistra.

Non faccio commenti, perchè mi auguro, anzi sono certo, che i commenti li faranno gli altri, tutti gli altri che sono interessati alla materia.

Queste considerazioni, queste premesse mi sono apparse assolutamente necessarie e non ho bisogno di ripetere ciò che ha detto molto ampiamente stamane il collega Ruggeri, quando ha dimostrato che la materia di cui ci occupiamo non costituisce un problema tecnico e finanziario, ma un problema politico, che ha e che dovrà avere delle conseguenze politiche.

È perciò evidente che ogni singolo parlamentare e ogni Gruppo parlamentare deve assumersi le responsabilità politiche che il disegno di legge comporta. Al riguardo è opportuno ripetere ciò che ha già detto con facondia il collega Roda, e cioè che il disegno di legge è stato approvato dall'onorevole Malagodi, e pochi minuti or sono il collega D'Albora ha detto che approva questo disegno di legge perchè ritiene che possa soddisfare le esigenze della sua parte.

Quali siano queste esigenze, quali siano questi bisogni il collega Roda ha detto in modo aperto e chiaro: gli interessi della « Confedilizia » e cioè gli interessi della grande proprietà di suoli edificatori, l'interesse degli speculatori grandi e piccoli che, come è stato dimostrato da tutti, e specialmente dal collega Roda, si sono arricchiti in questo periodo di centinaia di miliardi.

Ma proprio perchè si tratta di un problema politico, ritengo che le nostre critiche e le nostre richieste non avranno eco. Resteranno la solita voce che chiama nel deserto. Infatti, quando politicamente si è scelta una strada non si torna indietro, anche se si sa che quella strada è sbagliata.

Il collega Ruggeri stamane e il collega Roda poco fa hanno fatto la cronistoria dell'iter dei vari disegni di legge relativi a questa materia, ed io non vi torno sopra se

non per rilevare che è molto difficile poter trovare altri provvedimenti di legge che abbiano avuto un *iter* più significativo e più eloquente di quello che hanno avuto i disegni di legge relativi alle aree fabbricabili. Il che costituisce una nuova prova — ed è stato detto apertamente anche dal collega Roda — di come e quanto, in questa materia, la destra economica e politica influenza, anche se non determina, la maggioranza.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato che, contro il provvedimento di legge approvato dal Senato, alla Camera dei deputati vennero presentati 250 emendamenti. Per farci paura, per indurci a non emendare questo provvedimento oggi ci è stato detto che nell'altro ramo del Parlamento se ne presenterebbero 400 qualora noi ritornassimo al nostro originario disegno di legge approvato qui in Senato.

Ciò dimostra ancora una volta in modo eloquente e significativo come tra le parole e i fatti vi sia una differenza tutt'altro che trascurabile; infatti tutti siamo d'accordo nel dire che bisogna colpire la speculazione sulle aree fabbricabili, che bisogna frenarla, che bisogna distruggerla. Ed io, onorevoli colleghi, mi domando se questa unanimità a parole, non serva a nascondere il pensiero, a mascherarlo e a travisarlo.

Tutto quanto è avvenuto mi autorizza ad affermarlo. Io ricordo che nel 1945 si è cominciato a parlare contro la speculazione delle aree fabbricabili. Erano i momenti in cui, dopo le distruzioni della guerra, doveva provvedersi alla ricostruzione; era il momento in cui le città si allargavano ed il fenomeno dell'urbanesimo si sviluppava. I singoli Comuni, quante richieste hanno fatte? Quante e quali sono state le richieste fatte dall'A.N.C.I., dalla Lega nazionale dei comuni democratici, da convegni di tecnici e di urbanistici? Basterebbe ricordare anche quello recentissimo di questi giorni.

Tutti d'accordo dunque a parole, ma alle parole non sono seguiti i fatti. E così siamo arrivati al disegno di legge del 1955, ed alla approvazione di quel provvedimento che accoglieva sia pure in parte i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare e due di iniziativa governativa, quello Andreotti e quello Romita. Ma l'altro ramo del Parlamento

ha sabotato il provvedimento da noi approvato e siamo tornati al punto d'inizio. Non c'è niente di concreto, non c'è niente di preciso.

Quali sono i motivi di questo stato di cose è stato detto chiaramente da tutti. ed io non vi insisto. Onorevole ministro Trabucchi, vorrei domandarle in tutta onestà, da uomo a uomo, da amico a amico: lei è convinto o può credere comunque che il disegno di legge sottoposto al nostro esame raggiunge i fini che a parole si dice dovrebbe avere, cioè quelli di stroncare la speculazione sulle aree fabbricabili e di colpire coloro che si sono arricchiti e vorrebbero arricchirsi sulle aree fabbricabili?

Io, onorevole Ministro, in tutta franchezza le debbo dire che non ci credo, e non perdo tempo a dimostrare la fondatezza del mio giudizio, perchè non debbo far altro che riportarmi agli argomenti che hanno indicato i colleghi Roda, Ruggeri e Fortunati. Non si raggiungerà, con questo disegno di legge, lo scopo che a parole tutti dicono di voler raggiungere, quello cioè di battere la speculazione.

Anzi io ritengo che per alcuni versi il disegno di legge sottoposto al nostro esame favorisca la speculazione; senza dubbio comunque la mantiene. Onorevole Trabucchi, al riguardo, alle tante argomentazioni di fatto e di diritto che sono state portate, io vorrei aggiungere una considerazione che non so come definire. Vorrei farle rilevare che nessuna legge istitutiva di un'imposta è stata composta di 52 articoli, e credo che non sia sfuggito a coloro che hanno letto il disegno di legge (probabilmente non sono molti, se è vero che coloro i quali si interessano ai problemi in discussione, normalmente siedono in Aula per seguire il dibattito), quelli che l'hanno letto, dicevo, sanno bene che l'articolo 6 occupa niente di meno che un'intera facciata, e che gli articoli 21 e 15 coprono entrambi due facciate!

Apparentemente tutto questo dovrebbe lasciar supporre che le maglie intessute siano così strette e ben disposte da non permettere nessuna evasione. Ebbene, senza essere nè scettico nè cinico, la mia esperienza mi dice fin da adesso che quanto più i « distinguo » sono numerosi, quanto più particolareggiata

è la casistica, quanto più è vasta la legge, tanto più facilmente essa si presta ad essere elusa. Per cui ritengo, con un senso di profonda amarezza, che questo provvedimento, invece di colpire la speculazione edilizia (come dovrebbe fare secondo ciò che è stato detto), finirà per raccogliere nelle maglie della sua rete probabilmente soltanto i piccolissimi pesciolini, gli autori delle piccole speculazioni e lascerà passare i pesci grossi. Se entrerà nella rete qualche pesce grosso, le maglie sono tali che sarà facile romperle.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è stato dimostrato che, forse proprio per il numero dei suoi articoli (52) alcuni dei quali della lunghezza che ho detto, il provvedimento non sarà applicabile. Ecco perchè il collega Fortunati questa mattina aveva proposto, come via d'uscita, una sospensiva.

La richiesta di sospensiva purtroppo è stata respinta. Non debbo occuparmi degli argomenti portati dal senatore Gava contro la proposta del senatore Fortunati. Mancherei però del dovuto riguardo all'onorevole ministro Trabucchi se non mi interessassi degli argomenti che egli ha addotto come Ministro. Egli, che è stato senza dubbio un grande avvocato, questa mattina, per opporsi alla richiesta di sospensiva, tra gli altri argomenti ha invocato la « fretta e la premura », dichiarando che, se non approvassimo il disegno di legge, anche per questo Natale lasceremmo le mani libere agli speculatori. Orbene, questo argomento avrebbe avuto un certo peso, se questo disegno di legge fosse stato presentato un mese fa.

Ma davvero dobbiamo e possiamo dimenticare che è dal 19 gennaio 1955 che abbiamo presentato il disegno di legge? Le pare, onorevole Ministro, che le manchi di riguardo o di rispetto o di considerazione, se le domando: come mai per ben otto lunghi anni il Governo e coloro che il Governo appoggiano hanno camminato come le tartarughe, mentre oggi vogliono avere la velocità dei reattori supersonici? Io mi chiedo: come e perchè per sette anni, ogniqualvolta noi insistevamo per discutere il disegno di legge, facevamo premura in Commissione, chiedevamo l'urgenza, trovavamo il muro o il sacco di gomma contro il quale dovevano lottare?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ha sollecitato la discussione una infinità di volte.

SPEZZANO. Mi dia atto di avere già manifestato il mio dolore per vederla schierata nell'altra trincea, mentre nel 1955, 1956 e 1957 era stato a noi vicino. Il senatore Roda ha usato un'espressione che non so quanto la possa aiutare, anche in un periodo di centro-sinistra, definendola « il motore di questa legge ». Ma ciò rende più grave l'atteggiamento di oggi, perchè, se lei è stato il motore nel 1955-56-57, come e per quali motivi oggi non soltanto cessa di essere il motore che trascina in avanti, ma diventa il motore che cerca di spingere indietro? È questo l'aspetto politico della questione che va valutato.

Niente fretta, dunque, nel 1955, quando la fretta era più che giusta e necessaria, perchè, se non eravamo ai primi tentativi della speculazione, certo la speculazione non aveva investito in pieno tutto il nostro Paese. Allora doveva esserci la fretta e non c'è stata. Oggi s'invoca la fretta! Oggi, nel momento in cui tutti sanno che i buoi sono già scappati dalla stalla!

Onorevole Ministro, non dico questo per una critica personale; lo dico come critica politica.

Noi, nel 1958, presentammo, con quella relazione che ho già ricordato, la proposta di legge che era stata approvata dal Senato e che era stata insabbiata dalla Camera dei deputati, e la presentammo per dimostrare il nostro impegno ed il nostro interesse perchè finalmente fosse risolto un problema di questa importanza. In questo momento, senza chiuderci in una critica semplicemente negativa, vi tendiamo la mano, ancora una volta, proponendo degli emendamenti che migliorino il provvedimento.

Vi è qualcuno il quale sostiene che, se il Senato approvasse i nostri emendamenti, l'altro ramo del Parlamento insabbierebbe il provvedimento. Onorevoli colleghi, così ragionando, mortifichiamo noi stessi e, più che noi stessi, mortifichiamo il Senato. Rinunziamo alla nostra potestà di legislatori.

Noi dunque presenteremo degli emendamenti, seri, concreti, che toccheranno gli

aspetti di fondo della materia. Vedremo, in quella circostanza, chi sarà favorevole, chi verrà davvero preparare un'arma che possa, se non distruggere, per lo meno frenare la speculazione edilizia.

Cosa farete per questi emendamenti? L'interrogativo, onorevoli colleghi della maggioranza e onorevole Ministro, è semplicemente una forma retorica! So che gli emendamenti saranno respinti. Li respingerete proprio per quella scelta politica che è stata fatta e che vi ha portato ad accettare un inqualificabile compromesso.

Noi, comunque, saremo paghi di avere fatto, anche questa volta, il nostro dovere, e il nostro dovere lo facciamo schierandoci dalla parte del popolo, dalla parte degli onesti, contro gli speculatori e i profittatori (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mino. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, sono passati più di cinque anni da quando in questa Aula si è discusso e approvato quel noto progetto di legge sulle aree edificabili, insabbiato poi alla Camera dei deputati. Ed è con compiacimento che io noto come, press'a poco, siano ancora presenti gli stessi colleghi che parteciparono alla elaborazione e all'approvazione di quel disegno di legge, con la sola differenza che il relatore dell'epoca siede oggi al banco del Governo a difendere e a sostenere un progetto che, certamente, è l'opposto del progetto che fu approvato con il suo valido sostegno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No!

MINIO. Se non è l'opposto, onorevole Trabucchi, è una cosa molto diversa; se non fosse molto diverso non si spiegherebbe perchè alla Camera abbiano messo tanta buona volontà per modificarlo. Si è perfino detto che l'onorevole Trabucchi non sia stato proprio del tutto convinto dell'operazione che ha portato all'elaborazione del nuovo testo di legge. Ho letto non so dove che il suo cuore era sempre dalla parte del progetto di allora; noi non siamo indifferenti ai battiti

del cuore del ministro Trabucchi, anzi vorremmo augurargli che il suo cuore continui a battere per lungo tempo; però sta di fatto che in questo momento noi siamo rattristati e rammaricati per dovere esaminare un testo che non può avere la nostra fiducia, come credo non abbia la fiducia di tutti coloro che speravano e credevano in un provvedimento che veramente colpisse, ed in maniera seria, la speculazione edilizia, una delle forme, certo la più grave, della speculazione nell'Italia di oggi.

Sono stati ricordati tanti particolari e tanti precedenti della discussione di allora che io temo di dovermi ripetere, e certamente mi ripeterò in molte cose; però non è mai male qualche volta ripetersi. Quando fu approvato il progetto che istituiva l'imposta sulle aree, il senatore Ceschi in quest'Aula, parlando a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, concludeva dicendo: « Noi diamo il voto con entusiasmo alla legge che abbiamo discusso ». Ora abbiamo bene il diritto di domandarci dove è andato a finire l'entusiasmo del senatore Ceschi, che tra l'altro non abbiamo avuto neppure la fortuna di vedere entrare nell'Aula da quando si sta discutendo questo nuovo testo! La legge fu accolta con altrettanto entusiasmo dall'organo ufficiale del partito della Democrazia Cristiana, il quale pubblicò un articolo di fondo con questo titolo « Uno sbarramento alla speculazione edilizia », articolo che concludeva così: « Il Senato approvando questo provvedimento ha riconosciuto la necessità di colpire redditi speculativi non corrispondenti ad un effettivo lavoro, ed ha fornito ai Comuni ed in generale al problema dell'edilizia popolare un'efficace e sostanziale strumento di sicuro sviluppo. La Democrazia Cristiana, che ha dato al disegno di legge un contributo determinante, vede così realizzato un altro dei punti del suo programma ».

Questo fu il commento ufficiale dell'organo del vostro Partito, onorevoli colleghi (*rivolto al centro*). In contrasto con queste parole de « Il Popolo », del giornale della Democrazia Cristiana, ecco invece cosa pubblicavano a proposito di quel progetto di legge i giornali della grande proprietà terrena. « Il Giornale d'Italia » definiva l'im-

posta « un'imposta sulla speranza »; il « Tempo » « una rapina fiscale », ancora « Il Tempo » « una legge predatoria ». Onorevoli colleghi, diciamo la verità, hanno avuto ragione questi giornali; non ha avuto ragione l'organo della Democrazia Cristiana, perchè sono state queste forze, che definivano il provvedimento approvato dal Senato una legge predatoria ed una rapina fiscale, che alla fine hanno imposto la loro volontà. E questo non può che essere ancora una volta sottolineato nel momento in cui, ripeto, stiamo discutendo di un provvedimento di fronte al quale non si può che esclamare come gli antichi romani: *quantum mutatus ab illo!*

Siamo di fronte ad un nuovo testo, del tutto diverso, e non riusciamo a comprendere, onorevoli colleghi, come voi possiate passare da un entusiasmo all'altro, abbandonando quel progetto di legge del quale vi attribuite il merito, un progetto che avete definito uno sbarramento alla speculazione edilizia e che oggi nessuno di voi osa più difendere. Perchè non c'è dubbio che noi discutiamo sul testo peggiore; mentre avremmo bisogno, in una situazione come la nostra, dell'adozione dei provvedimenti più seri, più energici, per affrontare e mettere un freno alla speculazione sempre più dilagante, per far fronte all'incessante aumento del costo delle aree, che ha gettato l'allarme in questi ultimi tempi nell'opinione pubblica. Un testo come questo, ripeto, mentre la speculazione sulle aree sta mettendo a sacco il nostro Paese! A questo vero e proprio saccheggio, con tutti i riflessi che esso ha sul costo delle costruzioni e delle abitazioni, sul costo della vita, si aggiunge, a 7 anni di distanza, la situazione ancora più grave dei Comuni dei quali si denuncia da tutte le parti il pieno dissesto. Non più tardi di poche settimane fa lo stesso Assessore alle finanze del comune di Firenze era costretto a denunciare lo stato fallimentare delle finanze del suo Comune; per non parlare di Roma!

Quindi, mentre la situazione è estremamente più grave da tutti i punti di vista, per tutti gli aspetti, siamo di fronte ad un provvedimento imposto da coloro che strillavano contro il progetto approvato dal Senato e che hanno avuto partita vinta, un progetto

la cui inconsistenza credo sia chiara a tutti, a cominciare dallo stesso relatore.

Mi si consenta un'osservazione: se gli onorevoli colleghi hanno avuto occasione di leggere la relazione dell'onorevole Zugno al progetto discusso alla Camera, potranno avere rilevato quali erano i motivi o alcuni dei motivi di fondo che inducevano la maggioranza della Camera e il relatore stesso a sostenere questo progetto sull'incremento di valore, in contrapposto all'imposta patrimoniale prevista dal vecchio progetto. Ed ecco quale era l'argomento principale dell'onorevole Zugno, del quale ricordo alcune significative parole: « La fase ascensionale dei prezzi è ormai conclusa ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In effetti già otto anni fa si pensava che la fase ascensionale fosse diminuita; è ripresa poi.

MINIO. Rileggo queste affermazioni dell'onorevole Zugno perchè, essendo esse accampate come motivo principale della sostituzione di un progetto all'altro, se ne deve dimostrare l'inconsistenza. « La fase ascensionale dei prezzi è ormai conclusa »; « Sono venute meno le circostanze eccezionali da cui sono nate molte proposte »; « la speculazione pura si è da tempo ritirata dal mercato ».

Bisogna proprio riconoscere che l'onorevole Zugno non è nato per fare il profeta! La speculazione non aveva mai raggiunto punte così elevate, e dilaga dovunque. È certo, onorevoli colleghi, che le cifre sono impressionanti.

Io non so quanti di voi hanno seguito la campagna di stampa che è stata dedicata a questo problema, in questi ultimi tempi, soprattutto nelle grandi città come Torino, Milano, eccetera. Vi è, ad esempio, una serie di numeri de « La Stampa » di Torino dedicati a questo fenomeno. Si tratta di cose che allarmano e che impressionano anche chi ormai ha fatto l'abitudine a leggere denunce di questo genere. Un'area in via XX Settembre, a Torino, è stata pagata due anni fa 380 mila lire al metro quadrato e adesso, scrive « La Stampa », vale il doppio, il che significa che vale 760 mila lire al metro quadrato. Sempre ne « La Stampa » (mi limito alle

notizie più indicative) si dice che sul Lungo Po è stato chiesto 1 milione al metro quadrato per un terreno che cinque anni fa era stato offerto a 100 mila lire. Si prevede inoltre che a Torino nei prossimi anni saranno inclusi nelle zone urbanizzate della città cinquemila nuovi ettari di terreno, per i quali si calcola un incremento di valore di 500 miliardi di lire! Siamo, come vedete, nel campo delle cifre astronomiche!

Non intendo proseguire, anche perchè molti dati e molte cifre sono stati forniti dal collega Roda. È bene però tenerli presenti, anche perchè, come ripeto, questo disegno di legge prende le mosse da una previsione che si è dimostrata totalmente sbagliata, poichè di fatto si è verificato il contrario, l'aggravarsi del fenomeno della speculazione sulle aree fabbricabili.

Per il suolo delle città — e non soltanto delle più grandi, ma anche di quelle medie e spesso di quelle piccole — si può parlare veramente di zolle d'oro. Io credo, onorevole Trabucchi, che quando si parla di terreno che vale un milione a metro quadrato tanto vale immaginarselo ricoperto da una lamina d'oro.

Il solo fatto che il terreno si venda a metri quadrati è significativo, anche se ormai ci siamo abituati a questo e non vi facciamo più caso. Diceva una volta l'Assessore al comune di Roma, Storoni, che solo da quando si interessava di aree fabbricabili era riuscito ad avere un'idea di quanti metri quadrati ci sono in un ettaro: 10 mila! E a noi sembra normale calcolare il valore del terreno a metri quadrati come si fa per la stoffa, con la differenza che con 10 mila lire al metro si compra una stoffa di gran pregio, mentre per trovare a Roma un terreno a 10 mila lire al metro quadrato bisogna andare perlomeno a 20 chilometri dal Campidoglio. Se poi si tiene presente quale enorme quantità di lavoro c'è in un metro di stoffa, quanto ingegno c'è voluto per creare le meravigliose macchine che trasformano la lana in tessuto, si ha un'idea dell'assurdità del fenomeno di cui ci occupiamo.

È stato mai fatto, onorevoli colleghi, un calcolo di quanti miliardi abbiano realizzato gli speculatori delle aree edificabili in questo dopoguerra? Io credo che nessuno ci abbia

mai provato, eppure sarebbe interessante conoscerlo, e non credo sia fuori delle possibilità degli organi competenti; ebbene chi volesse mettere insieme queste cifre ne rimarrebbe spaventato. So solo che alla Camera si è detto che questa somma ammonta, pressappoco, a tutta la spesa pubblica effettuata dallo Stato, dai Comuni e dalle Province. So che a Milano, ad esempio, si calcola un aumento della rendita fondiaria di 60 miliardi annui, e per Roma si sono fatte delle cifre analoghe. Mi limito solo a una cifra che è stata fornita — trovo l'indicazione nella rivista dell'onorevole Gonella, « L'Unione » — da un competente, da Agostino Greggi, che è stato Assessore al comune di Roma. Ebbene l'assessore Greggi dice che a Roma non si utilizzano per le costruzioni più di 200 ettari l'anno, quindi possiamo calcolare in 200 ettari l'anno il terreno che entra a far parte della zona urbanizzata e costruibile. Si calcoli pure una media di 20.000 lire al metro quadro — è una cifra molto più bassa della realtà — e si vedrà che ogni anno, se sono vere queste cifre, solo a calcolare a 20.000 lire al metro quadro il terreno, si arriva a 40 miliardi: tutto il disavanzo economico del comune di Roma, il quale quest'anno denuncia nel suo bilancio ordinario un disavanzo di 45 miliardi.

E non credo di dover aggiungere altro; voglio solo dire che gli speculatori che si arricchiscono in questo modo astronomico appropriandosi del lavoro e degli investimenti della collettività, hanno persino il coraggio di farsi beffa di noi, perchè in un giornale hanno fatto scrivere che i proprietari d'aree sono i benemeriti dell'industria edilizia, perchè senza il terreno non si potrebbero costruire le case! Da ragazzi ci insegnavano che il buon Dio aveva fatto il cielo e la terra: bisogna cambiare, la terra l'hanno fatta i proprietari!

Si dirà che esiste anche una proprietà della terra ad uso agricolo, e che nemmeno quella è stata fatta dai proprietari. È vero, ma la proprietà della terra ad uso agricolo ha una sua giustificazione storica, sulla quale si può discutere come si vuole, ma che esiste, e consiste nel fatto che non vi era altro modo per assicurarne il frutto a chi vi investiva mezzi e lavoro. Ma quale lavoro e quale capitale vi

hanno investito quelli che vendono l'area ad un milione al metro quadro?

Non c'è lavoro, non c'è investimento di capitale, non c'è attività economica, non c'è rischio, non c'è impresa, questa regina delle rendite, come è stata definita, perchè non vi è rendita più sicura e favolosa, non è che una taglia, un ladrocinio. Non è il caso di ricordare quel film in cui si vedeva un tale che, semplicemente aspettando, si arricchiva ogni minuto sempre di più!

Conseguenza dell'aggravarsi della speculazione edilizia è stato l'enorme aumento dei fitti delle case, soprattutto nelle grandi città. Anche di questo potrei portare cifre impressionanti. Nelle grandi città, ed in modo particolare a Torino, Milano, Roma, accadono cose incredibili; il livello dei fitti, specie delle abitazioni più infime, ha raggiunto punte impressionanti. « La Stampa » ha denunciato il caso di Torino, ove una stanza, nella quale abita un'intera famiglia, costa 13 mila lire al mese di fitto! Tutti capiscono che un'abitazione composta di una sola stanza è un'abitazione di infimo ordine e non merita nemmeno il nome di casa. Risparmio altre cifre, dalle quali risulta che ormai nelle grandi città alloggi di due stanze costano da 20 a 40 e addirittura a 50 mila lire al mese. Si lavora soltanto per la rendita fondiaria, questo cancro roditore che assorbe dal corpo della Nazione sangue e linfa, per trasformarli nei miliardi di questi speculatori!

Fu proprio il senatore Ceschi, in quest'Aula, nel 1957, a denunciare il caos edilizio, che è una delle più gravi conseguenze della speculazione fondiaria; egli ammonì che saremmo stati segnati al disprezzo dei nostri posteri per il modo come si è verificato nelle nostre città lo sviluppo edilizio, che è dovuto al prepotere di questi gruppi che riescono ad imporre sempre la loro volontà, e a indirizzare l'espansione cittadina in armonia con i loro interessi e non con gli interessi della collettività.

E quando noi, e non soltanto noi, denunciavamo il caos edilizio e la grave situazione dei Comuni, il baratro in cui essi si trovano, ecco un giornale finanziario (« Il Globo ») fare dell'ironia scrivendo che i Comuni hanno manie di grandezza, s'indebitano per il

superfluo, e poi pretendono farne pagare le conseguenze ai proprietari delle aree fabbricabili! Questa è la coscienza civica e morale dei sostenitori del progetto che attualmente sta davanti a noi! I Comuni si indebitano non in conseguenza dello sviluppo urbano e delle spese che ne derivano, ma si indebitano per mania di grandezza e, guardate un po', pretendono di far pagare il costo di questa mania a chi vende il terreno a cento, duecento mila lire, un milione al metro quadrato!

Possibile che non si trovi una remora, un limite a questa vergognosa, inaudita speculazione, al prepotere di questi gruppi che osano persino deridere, diffamare, insultare, dopo essersi arricchiti depredando l'intera Nazione? L'Italia è il solo Paese dell'Europa occidentale, insieme alla Spagna e al Portogallo, che non abbia posto limite alcuno alla speculazione edilizia, dove il parassitismo della proprietà del suolo urbano ha diritto di imporre la sua volontà.

Noi tutti sentiamo, onorevoli colleghi, che così non si può andare avanti, che è necessario intervenire con provvedimenti di legge che adottino la sola soluzione possibile, che non può essere quella della imposizione fiscale, alla quale — diciamo la verità — oggi non crede più nessuno, per mettere un limite, un freno alla speculazione dilagante e all'appropriazione di ricchezza pubblica da parte di questi parassiti. Tutti sentiamo che è ora di affrontare il problema in maniera diversa, cioè a dire ristabilendo il diritto della collettività sul suo lavoro, sulla sua ricchezza, sul suo sforzo, sul suo sacrificio. Questa è la strada che si deve cercare.

Riconosciamo pure, se si vuole, il diritto di proprietà della terra a coloro che la posseggono, ma riconosciamo all'ente pubblico il diritto di autorizzare la costruzione edilizia. Perchè deve essere il privato ad autorizzare lui a costruire? Perchè un diritto così fondamentale, come quello di fare una casa, di costruirsi un'abitazione, deve esser subordinato alla volontà di un privato, che ha diritto di imporre una taglia, giacchè di taglia si tratta?

Invece abbiamo davanti a noi un progetto che nemmeno il relatore osa difendere. Credo anzi che sia una delle prime volte — non ne ricordo altre — in cui il relatore si pre-

senta al Senato con una relazione nella quale non fa che dire che il progetto di legge è sbagliato, è peggiore dell'altro approvato dal Senato, è inefficiente, è inefficace, e tuttavia ne propone l'approvazione. Non c'è bisogno che io stia a leggere le sue parole: « Il testo si discosta da quello governativo (il progetto Preti), che doveva ritenersi più completo e più idoneo... Questo progetto non è certo il migliore », ed altre cose di questo genere.

Al senatore Cenini si potrebbe obiettare che egli si comporta come il vecchio detto: conosco il meglio, ma al peggio mi attengo. Dopo averci detto che questo non è il meglio, anzi peggio, ci consiglia di attenerci al peggio. « *De malo in pejus, venite adoremus!* », come diceva Giosuè Carducci.

CENINI, *relatore*. Non potendo fare il meglio, si sceglie quello che è possibile.

MINIO. È la teoria del: « meglio questo che niente ». Tale teoria fa il *pendant* dell'altra: « tanto peggio tanto meglio ». Ambedue concludono allo stesso modo: rifiutarsi di difendere una giusta posizione. La teoria del « meglio questo che niente » si risolve alla fine nel dire che è ancora meglio un soldo che niente, anche se quel soldo è una beffa e un'irrisione.

La realtà è che noi siamo profondamente convinti, e credo che non siamo i soli, che questo progetto è niente, non dà niente, non costruisce nessun strumento efficace per il raggiungimento dei fini che ci siamo proposti quando abbiamo inizialmente affrontato il problema.

Vorrei qui rivolgere al senatore Cenini un'altra domanda. Lei è un amministratore comunale, un sindaco, se non vado errato; è membro autorevole dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; la vedo sempre o quasi sempre nelle nostre riunioni, nei nostri convegni, nelle nostre assemblee. Lei non può ignorare che l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia ha chiesto di respingere il progetto approvato dalla Camera dei deputati. Certo, noi non siamo qui come rappresentanti dell'A.N.C.I., ma come rappresentanti dei nostri partiti. È vero, ma allora, senatore Cenini, all'A.N.C.I. che ci andiamo

a fare? Perché, quando ci andiamo, ci troviamo d'accordo, approviamo le deliberazioni, prendiamo certe posizioni e poi, quando siamo qui, abbiamo il diritto di dimenticarci dell'A.N.C.I., di non riconoscerla più?

CENINI, *relatore*. Non sono naturalmente condizioni imperative. Se l'A.N.C.I. avesse deciso di approvare e il Partito comunista avesse detto di non approvare, che cosa avrebbe fatto lei?

MINIO. L'ho premesso. non siamo qui in rappresentanza dell'A.N.C.I., abbiamo però il coraggio di ricavarne le conseguenze!

Diciamo all'A.N.C.I. di sciogliersi o, nei convegni, esprimiamo il nostro dissenso e diciamo che non siamo d'accordo! Altrimenti inganniamo noi stessi e inganniamo gli amministratori i quali credono che noi, in questa sede, siamo presenti anche per tutelare gli interessi e le posizioni dei Comuni.

Del resto, l'onorevole Trabucchi non ignora queste cose, perché, se non sbaglio, lo vedo spesso e volentieri nelle riunioni dell'A.N.C.I., a portare la sua parola di Ministro delle finanze.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Però qualche volta dico anche che non sono d'accordo...

MINIO. Ma noi non siamo il Ministro delle finanze, bensì membri dell'A.N.C.I., e come tali impegnati anche a difendere una certa linea di azione. Noi non ci sentiamo affatto, senatore Cenini, di rassegnarci alla sorte! Non facciamo come l'onorevole Preti, che, dopo avere tuoneggiato sul suo giornale contro la speculazione edilizia, parlando addirittura di « ladri », ha scritto poi che ormai i socialdemocratici si erano rassegnati a rinunciare alla tassazione annua, come era nel suo stesso progetto, per accettare l'altra soluzione.

Dobbiamo rassegnarci anche noi? Non saremo mica qui soltanto a fare la parte dei rassegnati! Siamo qui anche a fare la parte di coloro che, quando ritengono giusta una certa posizione, devono saperla difendere.

È stato detto questa mattina, se non vado errato, dal senatore Banfi, che è la destra economica che non vuole questa legge; per

cui, se noi ci battiamo per non farla passare così come è, quasi ci troveremo d'accordo con la destra economica.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le fareste un grande piacere; non è che siate d'accordo, ma le fareste proprio un piacere!

MINIO. Onorevole Ministro, non mi pare che la destra economica sia contraria a questo provvedimento. Non si sono affatto comportati da persone contrarie! La realtà è che la destra economica non vuole certi provvedimenti, ma questo lo accetta, e di fatti...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non direi! Spera che il Governo cada prima che sia approvato definitivamente. Lo ha mandato anche a dire!

MINIO. È una sua opinione, onorevole Trabucchi, sulla quale esprimo molti dubbi ed anche molte riserve.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Certe speranze si possono anche nutrire, e in regime di libertà si può sperare!

MINIO. Anche quando il senatore Banfi diceva che c'è pericolo di arrivare alla fine della legislatura senza veder approvato questo disegno di legge, non ci è sembrato che ciò fosse logico. Perché o ci si batte per emendarlo radicalmente, e allora questo disegno di legge torna alla Camera dei deputati...

RUGGERI. Ma se la Democrazia Cristiana è d'accordo...

MINIO. ...oppure, per evitare questo, dobbiamo soltanto approvare emendamenti di carattere limitato e secondario. Ma allora non vale nemmeno la pena di affrontare una discussione su un progetto come questo, per cambiare soltanto qualche virgola o per mettere qualche punto qua e là!

Se noi abbiamo la convinzione che questo strumento è uno strumento inidoneo e inefficace — come diceva alla Camera dei deputati l'onorevole Camangi — allora bisogna trarne le conseguenze, e non ci si può arre-

stare di fronte al fatto che si corre il rischio di arrivare a fine legislatura, per essere indotti ad accettare uno strumento qualsiasi, una pura illusione, per far credere che si è fatto qualcosa contro la speculazione, mentre invece non si è fatto niente.

BANFI. Senatore Minio, lei ha perfettamente ragione sul giudizio di inefficacia di questa legge; però quello che a noi interessa oggi, in questa situazione — non in una situazione diversa —, è di stabilire una data iniziale dalla quale questi speculatori possono essere colpiti. E se noi continuiamo a rimandare non stabiliremo mai questa data! (*Interruzione del senatore Ruggeri*).

MONTAGNANI MARELLI. Ma si è disarmati più di prima! Si crea un aumento del prezzo delle aree e basta.

BANFI. Questo è un altro discorso!

MONTAGNANI MARELLI. Questa è la legge sulle aree del Governo di centro-sinistra?

MINIO. Del resto la stessa osservazione si può fare anche al collega Roda, e mi dispiace di doverla fare, il quale, dopo aver demolito il progetto in discussione, ha concluso dicendo: questo è un punto di partenza. Caro Roda, quando si parte bisogna sapere dove si arriva, dove si vuole andare ..

RODA. Ma che cosa è secondo te?

MINIO. Questo provvedimento è niente, secondo noi. Questa è la questione.

MONTAGNANI MARELLI. È un punto di partenza per andare indietro.

BANFI. Ma se è niente, perché vi arrabbiate tanto?

RUGGERI. Questa legge fa aumentare il prezzo delle aree.

BANFI. Ma qualsiasi imposizione fiscale in una certa misura si riversa sull'acquirente.

PRESIDENTE. Senatore Minio, continui.

MINIO. Onorevole Presidente, le interruzioni aiutano la discussione, talvolta.

RODA. Senatore Minio, mi perdoni, siamo andati avanti a cincischiare dal 1956 ad oggi, ed io le faccio dei calcoli molto semplici: dal 1956 gli speculatori delle aree hanno intascato almeno 400 miliardi all'anno. Vogliamo continuare a regalarglieli? Io non voglio regalare loro più un soldo. Questa è la verità. Diciamo le cose come stanno. *(Interruzioni dei senatori Montagnani Marelli e Ruggeri).*

MINIO. Caro Roda, posso essere anche d'accordo con te...

RODA. Mi sembra di essere stato molto chiaro.

MONTAGNANI MARELLI. Nella prima parte, ma non nella conclusione.

MINIO. Caro Roda, posso anche essere d'accordo con te che sono passati tanti anni e gli speculatori hanno continuato ad arricchirsi, ma la colpa non si potrà mica dare ai nostri Gruppi, ai socialisti ed ai comunisti, perchè questo è accaduto per colpa della Democrazia Cristiana. Ed oggi dobbiamo accettare un provvedimento come questo che la stessa Associazione nazionale dei Comuni italiani ha respinto, e ha chiesto di respingere?!

RODA. L'Associazione ha ceduto purchè noi subordiniamo la decisione che prenderemo a degli emendamenti sostanziali.

MINIO. L'A.N.C.I. non ha modificato la sua posizione! E torno a ripetere che, se questi emendamenti saranno sostanziali e tali da trasformare questo progetto di legge, esso tornerà alla Camera e cade la vostra tesi del meglio questo che niente... *(Interruzione del senatore Banfi. Repliche dall'estrema sinistra).* Onorevoli colleghi, ho l'impressione che il meccanismo di questo progetto, l'applicazione di questa che dovrebbe essere la futura legge sull'incre-

mento del valore delle aree fabbricabili non sia stato tenuto dovutamente presente. Quando per esempio alla Camera gli onorevoli Camangi e Terragni lo hanno definito uno strumento del tutto inefficace, non lo hanno fatto mica sulla base di considerazioni teoriche ed astratte, ma sulla base dello strumento stesso che sta davanti a noi e che dovrà essere applicato dai Comuni. Esso farà la fine del famoso contributo di miglioria generica che i Comuni non hanno mai potuto applicare e che quando lo hanno applicato ha reso, in un anno, molto meno dell'imposta sui cani. Questo è stato il contributo dell'imposta di miglioria generica. Questo progetto corre lo stesso rischio, perchè non dobbiamo mai dimenticare, quando approviamo una legge, quale meccanismo mettiamo in atto con essa e in quale contesto essa si inserisce. Ora questo provvedimento si inserisce nel testo unico della finanza locale e non possiamo astrarre da queste considerazioni. Questo progetto darà luogo a contestazioni, a cavilli, a ricorsi a non finire, e quando si tratterà di calcolare l'incremento, mettendo a confronto un valore iniziale ed un valore finale, ci accorgiamo di aver perseguito un fantasma evanescente e inafferrabile.

RODA. Però è chiaro che con questo meccanismo abbiamo due parametri, uno iniziale...

MINIO. Che saranno sempre contestati.

RODA. Ma tutto può essere contestato.

MONTAGNANI MARELLI. Roda, perchè sostieni una cosa ingiusta? Tu sai benissimo che abbiamo ragione.

BANFI. Potrei risponderti esattamente la stessa cosa.

MONTAGNANI MARELLI. Tu forse ci credi, ma Roda non ci crede.

RODA. Allora molto confidenzialmente potrei dirti che il nulla di fatto che si è perpetuato dal 1956 ad oggi è proprio la cosa peggiore che si sia potuta avere, e tu sei il

primo ad esserne convinto, e se andiamo avanti così non si farà nulla per altri 5 anni.

MINIO. Perfino le aliquote sono irrisorie. Qui non si tratta infatti di un reddito prodotto da un'attività economica, non è la imposta di ricchezza mobile che colpisce un investimento di capitali, un'attività economica, un lavoro. Le aliquote sono estremamente basse e per giunta di una progressività molto strana perchè si applicano in modo del tutto particolare, diverso da come si applica la progressività nella complementare e nell'imposta di famiglia.

Che significato può avere tutto ciò? Sembra quasi che la collettività debba giustificarsi e scusarsi di fronte a queste sanguisughe, e per un prelievo del tutto irrisorio, a parte l'efficacia dello strumento ed il modo come il quale si potrà applicarlo nel complicato meccanismo del testo unico per la finanza locale e del contenzioso, con una Magistratura, quale noi conosciamo, sempre orientata contro i Comuni, contro la loro autonomia e facoltà d'imposizione, e a difesa del diritto assoluto ed intangibile della proprietà privata. Ricordiamoci della fine fatta davanti alla Cassazione dell'articolo 18 della legge sull'imposta di famiglia, nell'ultima legge in materia. L'onorevole Trabucchi ne sa qualcosa di questo orientamento della Magistratura italiana.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Minio, la pregherei di tener conto del fatto che la Magistratura è assolutamente indipendente.

MINIO. Ma non è indipendente dalla legge e dalla volontà del Parlamento, e lei stesso, onorevole Trabucchi, discutendosi la norma sull'imposta di famiglia della 1014, si dichiarò convinto che la Magistratura avrebbe rispettato la volontà del Parlamento, ed abbiamo visto come la Corte di cassazione l'ha rispettata!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non mi sento di criticare un organo costituzionale indipendente, anche se sento di poter aderire all'interpretazione autentica che lei stesso ha presentato. Quindi in quella sede

noi esprimeremo la volontà del Parlamento, ma in questa sede la pregherei di tener conto che i magistrati, pronunciando la loro sentenza, hanno ritenuto di interpretare la volontà del Parlamento, nè noi possiamo criticarli in questo. Possiamo solo dire che la nostra volontà era diversa.

MINIO. Se la volontà del Parlamento era rappresentata dalle sue dichiarazioni in quella sede, non l'hanno rispettata certamente!

Comunque, ho citato il caso per dimostrare che in una materia come questa, trascurare certe cose è trascurare l'essenziale. Ecco perchè siamo del parere che ormai il problema delle aree fabbricabili, della speculazione che ne deriva, delle conseguenze che esso comporta, sia giunto a maturità nella coscienza della pubblica opinione e tale da poter essere affrontato su un livello più elevato, e quel livello più elevato, senatore Cennini — abbiamo il coraggio di dire la parola! —, non può essere altro che l'esproprio. Bisogna che la collettività torni ad essere padrona e a disporre dei beni che essa stessa ha creato. Ecco perchè stamani noi abbiamo chiesto la sospensiva con riferimento al progetto Sullo. Ci è stato chiesto quale relazione vi poteva essere tra le due cose: la relazione c'è. La nostra proposta di sospensiva tendeva anche a sollecitare la presentazione del progetto Sullo al Parlamento, perchè non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni anche in merito allo schema Sullo, a causa delle nubi che già si sono addensate sopra di esso e che sono tali da renderne molto incerto l'avvenire.

E non si venga a parlare di agricoltura e di agricoltori, come si è fatto sovente qui e fuori di qui, perchè quando si vende il terreno a metri quadri non si fa più l'agricoltore, si fa lo speculatore di aree fabbricabili. Chi coltiva il terreno, chi vi investe il suo capitale e le sue capacità ai fini di un'attività economica, non lo lottizza; chi lottizza non è più un agricoltore, e quindi da questo punto di vista non merita più nessuna tutela e nessuna difesa.

È proprio in vista di questa prospettiva che noi interveniamo nel dibattito ed assu-

miamo una determinata posizione: non intendiamo prendere questo piuttosto che niente, ma condurre una battaglia in vista di quella che riteniamo sia oggi la sola soluzione possibile.

Noi proponiamo innanzi tutto che siano studiate ed applicate norme straordinarie per colpire i sovrappiù che si sono realizzati sulle aree, provvedimenti che tendano a colpire anche gli arricchimenti che si sono già verificati. Nello stesso tempo proponiamo che siano messe allo studio norme in relazione allo schema Sullo, ossia al principio dell'esproprio, affinché si predisponga uno strumento che consenta ai Comuni di mettere in azione il meccanismo dell'esproprio previsto dallo schema stesso. Il problema, onorevoli colleghi, è quello di porre fine al monopolio delle aree, al latifondo urbano, alla forma più parassitaria della proprietà che esiste nella società attuale.

Noi non possiamo — questa è la nostra opinione e la nostra volontà — chiudere la terza legislatura repubblicana con una beffa, perchè tale sarebbe questa seconda edizione della legge truffa. Questa è la legge truffa delle aree fabbricabili, e non merita altro nome.

Noi riteniamo che la democrazia italiana debba compiere un atto di coraggio, un deciso atto di coraggio che colpisca definitivamente questa speculazione che costituisce una vergogna nazionale; un atto che non sia costituito da un provvedimento quale quello in esame, ma dall'esproprio di coloro che fino ad oggi hanno saccheggiato il nostro Paese! (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario:*

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1) quali criteri siano stati seguiti nella formazione del piano per la sistemazione dei porti da parte della Cassa per il Mezzogiorno, particolarmente per quanto riguarda i porti della Sardegna, nel quale piano non figura incluso il porto di Cagliari;

2) se e con quali diversi interventi siano previsto di provvedere alla improrogabile e insostituibile sistemazione del porto di Cagliari, la cui importanza per la sua posizione, per il traffico che vi si svolge, per gli indifferibili sviluppi connessi all'attuazione del piano di Rinascita, rappresenta il fulcro principale della trasformazione economica e sociale della Sardegna (1589).

CRESPELLANI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga urgente far eseguire il restauro allo storico Castello di Vivaro Romano, da anni fatiscente e che minaccia di ruinare sopra l'abitato del paese. La pratica è già avviata presso la Sovrintendenza ai monumenti, ma per un superabile disaccordo sulla spesa occorrente ai lavori si è fino ad ora ritardata la necessaria riparazione.

Con tale riparazione, oltre ad eliminare ogni eventualità di crollo, si procurerebbe una notevole occupazione alla manodopera in zona eccezionalmente depressa (3499).

MENGHI

Al Ministro dell'interno, per sapere le ragioni per le quali la Questura di Pescara, nel rilasciare all'operaio De Luca Radocchia Emilio da Pietranico la carta di identità valida come passaporto per l'Europa occidentale, ha depennato, sulla stessa, la Repubblica federale tedesca, impedendo così all'interessato di accedere proprio al Paese dove, avendovi già lavorato tra l'ottobre e il dicembre 1961, aspira a tornare sempre per ragioni di lavoro (3500).

MILILLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che a Cirigliano Rocco da S. Giorgio Lucano, con provvedimento 13 marzo 1959 dell'Istituto della previdenza sociale, sede di Matera, « del tutto privo di motivazione » fu revocata la pensione di coltivatore diretto precedentemente concessagli (libretto n. 232686) con l'intimazione di restituire la somma di lire 50.000 già riscossa; che l'interessato impugnò detto provvedimento con ricorso 20 marzo 1959; che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, in data 20 febbraio 1960 indirizzò un esposto direttamente al Ministero del lavoro, per conoscere l'esito del ricorso, esposto rimasto anch'esso senza risultato, si chiede di sapere:

- 1) se il ricorso in questione sia stato accolto o respinto e con quale motivazione;
- 2) se ritenga ammissibile, in regime di democrazia, che i diritti costituzionali del cittadino siano misconosciuti a tal punto da lasciare, come nel caso, per anni senza risposta una formale impugnativa da lui presentata secondo legge contro un provvedimento lesivo dei suoi interessi;
- 3) se non pensi di dover prendere le misure necessarie ad impedire il perpetuarsi di simili sistemi, capaci solo di seminare sfiducia e discredito a carico della pubblica Amministrazione e delle istituzioni (3501).

MILILLO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze, con interrogazione n. 3238 l'interrogante segnalava al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle finanze una, presumibilmente, illecita azione della Confcommercio, la quale tentava di lucrare e lucrava un tributo di 1.200 lire, certamente non dovuto, quanto meno dalle migliaia di commercianti non ad essa aderenti; detto tentativo aveva possibilità di riuscita perchè favorito dal non corretto, e forse non lecito, comportamento delle Esattorie delle imposte.

Con risposta del 29 settembre 1962, il Ministro delle finanze, anche per conto del Presidente del Consiglio, rilevava che l'autorizzazione alla « riscossione, tramite le Esat-

torie delle imposte, dei contributi volontari dovuti » dagli iscritti alle Associazioni sindacali era stata prorogata al 31 dicembre 1963, ma nel contempo precisava che « si è sempre imposto agli esattori l'obbligo di includere detti contributi in cartelle speciali, sulle quali non solo non deve figurare la intestazione della Esattoria, ma i contributi stessi devono essere indicati con la dicitura: " contributo volontario " ».

Con tale risposta il Ministro confermava implicitamente la illiceità dell'operazione, in quanto le cartelle esattoriali, non solo venivano notificate anche « ai non iscritti » alla Confcommercio, ma sulle stesse non figurava per nulla la tassativamente prescritta indicazione di « contributo volontario ».

In data 15 novembre 1962, l'interrogante, come richiesto dal Ministro nella sua risposta, forniva un certo numero di cartelle esattoriali in questione, consegnategli allo scopo dagli interessati (alcune già pagate) e pregava di far conoscere le modalità per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Alla data odierna, non solo non si conoscono i provvedimenti presi e le modalità per la restituzione degli indebiti, ma si deve constatare la indisturbata stupefacente reiterazione del tentativo di illecito lucro, fatta mediante l'invio, da parte delle Esattorie, di « solleciti di pagamento » in cui si parla di « contribuente moroso », evitando peraltro, ancora una volta, di apporre la minima indicazione circa la semplice « volontarietà » del contributo.

Considerato quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere con la necessaria urgenza:

- a) il pensiero del Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze sulla questione;
- b) le decisioni adottate;
- c) le modalità per la richiesta di restituzione delle somme indebitamente lucrate (3502).

MARCHISIO

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla lentezza burocratica ministeriale che colpisce gravemente una famiglia

di vecchi funzionari e lo stesso interesse del servizio. Orrù Cornelia, nata Delussu, presta servizio a Isili (prov. di Nuoro) come ufficiale A.N. Da due mesi ha chiesto il nulla osta ministeriale per il trasferimento dalla provincia di Nuoro a quella di Cagliari e poter, così, raggiungere il marito Orrù Beniamino, il quale da direttore dell'ufficio postale di Isili, in seguito a concorso, è stato destinato a Pirri, frazione di Cagliari. I coniugi Orrù hanno tre figli: uno di 18 anni, uno di 17, ed uno di 10. L'Orrù Beniamino ha vinto il concorso ed è stato destinato a Pirri, per avere la possibilità di far proseguire gli studi ai figli. In seguito a questa esigenza, due figli vivono col padre a Pirri ed uno con la madre ad Isili. La Orrù è in servizio dal 1934, ed ha seguito sempre il marito in tutte le sedi: a Carbonia, a Serri, a Mandas e ad Isili. Si chiede se non sia giusto ed urgente concedere il nulla osta, che mai in questi casi è stato negato a nessun funzionario. Tale provvedimento non rappresenta un diritto ma sono evidenti le ragioni umane, sociali e finanziarie che lo consigliano (3503).

LUSSU

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga necessario provvedere a che sia evitato, in ogni occasione, che il secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna possa essere trascurato. Esso dà il diritto al Presidente della Giunta regionale di « intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattino questioni che riguardano la Sardegna ». Tale articolo non è stato tenuto presente poichè il Presidente della Giunta non è stato invitato ad intervenire al Consiglio dei ministri per due recenti disegni di legge del Governo interessanti questioni che riguardano la Sardegna. Questi sono: il disegno di legge sull'imposta cedolare e il disegno di legge per il piano della costruzione degli ospedali. Per il primo non si è tenuto conto che, in materia, la Regione ha una legislazione speciale e per il secondo non si è tenuto conto dell'articolo 3 lettera f) — edilizia ed urbanistica — e dell'articolo 4 lettera h) — igiene e sanità pub-

blica — dello Statuto speciale, per i quali la Regione ha rispettivamente potestà legislativa e normativa (3504).

LUSSU

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se risponda al vero la notizia secondo cui il porto di Cagliari sarebbe stato escluso da quelli nei quali la Cassa per il Mezzogiorno attuerà il piano di interventi straordinari. Il porto di Cagliari è di gran lunga il più importante dei porti della Sardegna e richiede interventi straordinari ed urgenti in ogni caso, ma specialmente nei prossimi anni, in rapporto allo sviluppo industriale, agricolo e commerciale legato all'attuazione del Piano economico e sociale per la rinascita dell'Isola. Poichè questi interventi straordinari ed urgenti non può disporli il Ministero dei lavori pubblici nel suo bilancio, la decisione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno apparirebbe uno di quei provvedimenti con i quali si teme venga praticamente a cadere l'obbligo della aggiuntività degli stanziamenti dello Stato, senza il quale il Piano per la Sardegna nascerebbe morto. Si chiede di conoscere se non sia opportuno riesaminare la questione sì che il porto di Cagliari venga incluso nel piano straordinario di interventi per il Mezzogiorno e le Isole (3505).

LUSSU

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno intervenire, a mezzo degli appositi uffici, perchè il viaggio delle corriere giornalieri in servizio da Roveredo di Gua (provincia di Verona) a Verona nel primo mattino si svolga in condizioni di minor affollamento specie nel tratto Roveredo di Gua-S. Bonifacio, instaurando nel caso un servizio *bis*.

I passeggeri, in massima parte operai, impiegati e studenti, hanno più volte avanzato serie preoccupazioni per l'eccessivo sovrappollamento, per cui si sollecita un pronto intervento (3506).

DI PRISCO

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti abbia preso il Governo a favore del personale

estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo (informazioni e proprietà intellettuali) dopo il preciso impegno assunto in data 13 ottobre 1960 in sede di 1ª Commissione del Senato, con ordine del giorno accettato dal Governo durante la discussione del disegno di legge n. 747, di garantire (a detto personale che ha lavorato continuativamente a seguito di incarico) una indennità di licenziamento con decorrenza dall'inizio dell'incarico medesimo.

La presente interrogazione ha carattere di urgenza dato che proprio in questi giorni con l'applicazione della legge 23 giugno 1961, n. 520, pare si escluda detto personale da ogni beneficio (3507).

SANSONE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda di invitare l'Istituto nazionale della previdenza sociale a dare applicazione, nei confronti di tutti gli aventi diritto, alla decisione della Corte di cassazione (sez. II, 22 febbraio 1962 in causa Tagliavini contro I.N.P.S.) con la quale si stabilisce che ai titolari di pensione facoltativa (liquidata con decorrenza anteriore al 1952), spettano gli assegni integrativi e l'indennità di caro pane, anche se sono beneficiari di altra pensione nell'assicurazione obbligatoria.

Risulta infatti che detto Istituto, dichiarandosi non convinto delle argomentazioni della Suprema Corte, respinge le domande rivolte dagli interessati per ottenere gli assegni e le indennità in questione (3508).

FIORE

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quando reputi opportuno, giuste le disposizioni della legge n. 831 del 1961, assegnare le cattedre vacanti agli assistenti di ruolo delle Accademie e dei Licei artistici ternati in concorsi per cattedre, tenuto in proposito presente che l'atti-

vità didattica ed il servizio prestato, come per legge, hanno avuto valore determinante per la terna (3509).

GRANATA

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 dicembre 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglìoria (194).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati RICCIO; FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari